

XXIV.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. *Congedo.* = *Presentazione della relazione sulla elezione del primo collegio di Livorno.* = *Votazione a squittinio segreto degli schemi di legge sui conflitti di attribuzione, e sulla Sila delle Calabrie, e ballottaggio per la nomina di un commissario presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.* = *Telegramma della Giunta municipale di Cagliari per ringraziamenti alla Camera dei suoi atti riguardo alla memoria del deputato Asproni.* = *Svolgimento di due disegni di legge del deputato Bertani Agostino: 1° per estensione del diritto alla pensione ai feriti, alle vedove e famiglie dei morti nella difesa di Venezia e liberazione di Roma; 2° per un dazio di esportazione sopra le ossa, le unghie e le corna, e per aumento di dazio d'importazione sopra la colla* — *Adesione al primo del ministro per le finanze* — *Istanza del deputato Alvisi* — *È preso in considerazione* — *Opposizioni del deputato Secco al secondo* — *Dichiarazioni del ministro per le finanze* — *È pure preso in considerazione.* = *Approvazione dell'articolo unico del disegno di legge per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Ciriè a Lanzo.* = *Discussione del disegno di legge per modificazioni di articoli dei Codici sul giuramento* — *Discorso del deputato Massari contro il medesimo* — *Discorsi in favore, dei deputati Macchi relatore, Minervini, e Vastarini-Cresi* — *Discorso contro il medesimo, del deputato Alli-Maccarani* — *Repliche del deputato Massari* — *Discorsi in difesa, del ministro guardasigilli, e del deputato Auriti* — *Approvazione dell'articolo unico.* = *Annunzio di una interrogazione del deputato Guido Baccelli sullo stato attuale dell'anfiteatro Flavio.* = *Risultamento della votazione, e approvazione degli schemi di legge sui conflitti di attribuzione, e sulla Sila delle Calabrie.*

La seduta è aperta alle 2 30 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

MASSARI, segretario. Sono giunte alla Camera le seguenti petizioni:

1242. Di Carpegna conte Guido, presidente del comizio agrario di Roma, rassegna al Parlamento una petizione votata dall'assemblea generale di quel comizio sul riordinamento degli studi veterinari nella regia Università di Roma.

1243. Marcone Antonio, parroco di Villa Chiarino, ricorre per ottenere un qualche risarcimento ai danni sofferti per la patria.

PRESIDENTE. L'onorevole Garibaldi domanda un congedo di tre giorni per recarsi a Viterbo.

(È accordato.)

La Giunta per la verifica delle elezioni ha

trasmesso la relazione sulle operazioni elettorali del 1° collegio di Livorno, che sarà trasmessa alla Segreteria della Camera.

VOTAZIONE SOPRA DUE DISEGNI DI LEGGE E PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sopra i due disegni di legge: per conflitti di attribuzione; sulla Sila delle Calabrie ed anche la votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario presso l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

Si procede all'appello nominale.

(Segue la votazione.)

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

Si lascieranno aperte le urne.

Dal signor sindaco di Cagliari pervenne alla Presidenza della Camera il seguente telegramma:

« Giunta municipale Cagliari prega accettare espressioni sua riconoscenza per distinte onoranze deliberate compianto deputato sardo Giorgio Asproni. »

SVOLGIMENTO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE DEL DEPUTATO BERTANI A. RELATIVI, LA PRIMA PER ESTENSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI FERITI PER VENEZIA, E PER LA LIBERAZIONE DI ROMA, LA SECONDA PER UN DAZIO DI ESPORTAZIONE SULLE OSSA, LE UNGHIE, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due schemi di legge del deputato Bertani.

Si dà lettura della prima proposta.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Art. 1. I feriti nelle diverse imprese di guerra durando i Governi delle repubbliche di Roma e Venezia, e nei fatti d'armi compiuti nell'Agro romano nel 1867, le vedove e le famiglie dei morti in quelle fazioni sono ammessi al godimento delle pensioni che le leggi militari accordano in causa di ferite o di morte per ragione di servizio.

« Art. 2. La liquidazione della pensione sarà fatta in base al grado militare che avevano i combattenti allorché rimasero feriti o morti, e la pensione sarà datata dalla promulgazione di questa legge.

« Art. 3. Le domande per usufruire di questa legge dovranno essere presentate ai ministri della guerra e della marina entro il termine prorogabile di mesi tre dalla sua promulgazione per i dimoranti in Italia, e di mesi sei per quelli che trovansi all'estero.

« In mancanza di documenti originali potrà supplirsi con documenti equipollenti. »

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani ha la parola per svolgere il suo schema di legge.

BERTANI AGOSTINO. Signori! Se la Camera fosse oggi ancora composta degli stessi membri che la componevano nel 1872, certamente sarebbe tutta informata ed anche saziata di questa proposta, che per varie vicende venne tante volte presentata alla Camera; e questa mia osservazione sarebbe ancora più significativa se colla mente dovessimo portarci ad una prima proposta del 1868.

Sono infatti quattro anni appunto in questi giorni che io ebbi l'onore di presentare, in compagnia dei miei onorevoli colleghi Fabrizi, Cucchi, Cairolì e Nicotera, un progetto di legge per provvedere ai

feriti, alle vedove ed alle famiglie dei morti nei diversi fatti d'armi avvenuti per l'acquisto di Roma. Ma quell'incarico io non potei, per le ragioni che vi esporrò, condurlo a buon fine.

Dall'8 maggio corsero poche settimane, e furono interrotti i lavori parlamentari. Nel novembre dell'anno stesso mi venne proposto di unire il mio progetto di legge ad un altro, che era parimenti dalla giustizia e dall'equità reclamato, quello cioè della *Reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica*. Io accettai quella combinazione credendo così di agevolare il compito e di abbreviare il tempo che la Camera doveva spendere, facendo una sola relazione e una sola discussione.

Fu malcapitata però quella mia condiscendenza, inquantochè i feriti, le vedove e le famiglie dei morti da me patrocinati videro ritardato il conseguimento delle loro speranze dalla quantità dei giusti reclami dei vivi.

Le due diverse proposte allora combinate, per quanto riguardassero le stesse epoche fortunate d'Italia, le stesse imprese patriottiche, ed ambedue si richiamassero alla giustizia e riconoscenza nazionale, epperò richiedessero rigoroso esame, suscitavano molte e svariate difficoltà, fra le quali non ultima la finanziaria, l'una richiedendo una considerevole spesa annuale, mentre a quella riguardante i feriti ben poca cosa occorreva per soddisfare questo debito nazionale.

Lasciai tentare per tre volte la prova dell'infelice connubio: vi furono tre prese in considerazione, tre Commissioni, tre relazioni; per tre volte si ridestarono le speranze di quei disgraziati, e il mesto convoglio dei reclamanti fu arrestato tre volte per via.

Ed ecco il perchè ho creduto mio dovere di trarre da quel progetto complesso, quasi a modo di salvataggio, la mia proposta e nuovamente ho voluto ripresentarla a voi.

Io non dubito pertanto che voi non vogliate immediatamente provvedere a tanta esigenza non solo, ma a diritti indiscutibili acquisiti da chi ha dato il sangue per la liberazione d'Italia.

Io ricordai nella mia nuova proposta anche i feriti della Venezia, perchè, percorrendo gli atti parlamentari, trovai che fin dal gennaio del 1868, come già vi dissi, l'onorevole ministro delle finanze di allora, il conte Cambray-Digny, aveva presentato un progetto di legge per la « Ripristinazione delle pensioni e dei sussidi accordati dal Governo provvisorio di Venezia negli anni 1848 e 1849 alle vedove ed ai figli dei cittadini feriti in difesa della patria. » Ebbene, signori, anche questo pro-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

getto di legge, che era pure presentato da un ministro delle finanze, subì la stessa sorte, che per 7 anni successivi era riserbata agli altri; esso ebbe l'onore di una discussione, e poi fu messo in disparte.

Se altri feriti o vedove o famiglie di estinti combattendo per la libertà della patria esistono in altre parti d'Italia (ed appena adesso ho saputo che altri ve ne sono in Sicilia e nel Napoletano), e questi non sono stati compresi nella mia proposta, dichiaro adesso che io non ho voluto fare esclusioni o limitazioni di sorta, ma tacqui di loro unicamente perchè ne ignorava l'esistenza, epperò un debito maggiore della nazione per essi, e intendo includerli nella proposta che sottopongo alla Camera.

Nè vi spaventi, signori, la spesa; in quanto che pur troppo il numero dei feriti e storpiati del 1849 e del 1867, soccorsi finora dalla carità privata, va rapidamente diminuendo ogni giorno, e sono ormai ridotti a ben pochi quelli che potranno profittare della legge che vi propongo: là dove andò lento il cuore, guadagnò di certo la finanza; e invero questa in oggi non avrà a patire grande sacrificio soddisfacendo agli obblighi del cuore. Io d'altronde intendo proporvi anche i mezzi finanziari che, con altri vantaggi, avranno quello di essere più che sufficienti a provvedere alle spese occorrenti per l'attuazione di questa legge.

Parmi superfluo lo spendere altre parole ed istanze presso di voi, che siete al pari di me penetrati da un santo dovere di riconoscenza e di carità patria: e questo dovere tanto più dobbiamo sentirlo qui in Roma, dove per le vie tuttora si aggirano militi patrioti mutilati, storpiati, cenciosi, che veggono con mortificazione, ben pasciuti e remunerati i servizi di coloro che stavano ad essi di contro nel 1849 a Velletri, ed altri che, pochi anni or sono, contavano fra i loro stessi oppressori; e avviliti domandano a se stessi se non era sangue italiano quello che hanno sparso sui colli di San Pancrazio, alla Villa Gloria, a Monterotondo, a Mentana? (Bravo! a sinistra)

Signori, affrettiamoci a riparare questo grave inconveniente, altrimenti una grave taccia di ingratitudine peserà sulla patria, e se l'istintiva generosità dell'animo italiano non preponderasse sempre sugli interessi personali, non sapremo in qualunque siasi evento come fare appello al sacrificio certamente obliato dei volontari, quando il bisogno venisse.

Dal 1848, o signori, moltissimi sono gli atti che hanno dimostrato la generosità, la giustizia del Parlamento italiano, posciachè ad ogni annessione

di nuove regioni vennero immediatamente liquidate le pensioni ai danneggiati e feriti di quelle provincie che erano state allora annesse.

Lo stesso Consiglio dei ministri pontifici, o signori, non esitò a dichiarare, che « Vista la necessità di provvedere ai bisogni ed alla sussistenza di quei molti cittadini dello Stato pontificio, i quali, facendo parte delle legioni mobili, rimasero gravemente feriti, e delle famiglie dei militi estinti nei fatti d'armi, » ottenuta l'approvazione di Sua Santità, decretava: « I militi della legione mobile e dei corpi volontari i quali rimasero feriti avranno in via provvisoria lo stesso soccorso e la pensione stessa che la legge accorda ai militari in attività di servizio, ecc., per le vedove e le famiglie degli estinti, ecc., ecc. »

Voi, o signori, non vorrete di certo essere da meno del Governo pontificio nel ricompensare i servigi resi dai nostri compagni d'armi caduti combattendo per la nostra unità e libertà; e conchiudendo, vi richiamerò quello che esposi nella relazione che accompagna il mio progetto di legge: — finita la battaglia, si provvede dapprima ai feriti ed ai morti, e si rassegnano i gradi e le remunerazioni dappoi.

Perciò nuovamente raccomandando a voi che vogliate provvedere innanzi ogni altra a questa suprema necessità, e con animo grato e lieto soddisfare dappoi alle altre, vi prego di voler prendere in considerazione questa mia proposta di legge. (Benissimo! a sinistra)

DEPRETIS, presidente del Consiglio e ministro per le finanze. È oramai ammesso nei nostri usi parlamentari che non si rifiuti la presa in considerazione di una proposta fatta da alcuni dei nostri onorevoli colleghi: è un atto di cortesia conforme alla natura delle nostre istituzioni.

Quindi io, sempre ossequente alle buone usanze parlamentari, non mi opporrò che assai difficilmente alla presa in considerazione di una proposta che presenti qualche utile discussione alla Camera.

Questo però non è un caso nel quale io debba invocare le consuetudini parlamentari.

L'onorevole Bertani colla sua proposta ha creato una specie nuovissima e singolarissima di lettera di cambio che l'Italia, in nome dei feriti e dei morti per la sua indipendenza e per la sua libertà presenta all'amministrazione delle finanze.

Ora una cambiale di questa natura non può certo essere da me lasciata in protesto. Non si può respingere un disegno di legge come questo. Lo disse uno dei miei onorevoli avversari in occasione dell'esame di una questione più vasta, stata giorni sono presentata alla Camera dal nostro collega

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

onorevole Alvisi, e che comprende non solamente quanto è proposto dall'onorevole Bertani, ma anche la reintegrazione dei gradi militari a coloro che li perdettero per causa politica, i quali pure reclamano dal paese un atto di giustizia e di riparazione a loro riguardo.

Eccovi le parole che si dissero su quella proposta: « alla Commissione è sembrato che non si potesse respingere un progetto di legge senza rinnegare le nostre origini. »

Quindi io non ho ragione alcuna per oppormi alla presa in considerazione di questa proposta di legge; anzi mi associo alla proposta stata fatta dall'onorevole Bertani.

A me però incombe di dichiarare alla Camera, e mi spiace di fare questa dichiarazione in una circostanza simile a questa, ma debbo farla perchè la considero come uno degli obblighi più importanti del mio ufficio, ai quali in nessun caso intendo di mancare, ed è che io non potrei mai assumere un impegno per la finanza che fosse indeterminato, ed al quale io non potessi prevedere in che modo vi possa far fronte senza esporre a pericoli le condizioni finanziarie dello Stato.

È una questione questa che non impedisce punto l'esame della legge; è una semplice riserva che, come ministro delle finanze, debbo fare, in quanto che in faccia ad una spesa, io ho sempre l'obbligo di prevedere e di calcolare i mezzi coi quali dovrò farvi fronte.

Con questa dichiarazione io credo di avere soddisfatto al debito mio, e di avere manifestato alla Camera quale è l'intenzione del Governo interno al progetto di legge presentato dall'onorevole Bertani, il quale, mi giova ripeterlo, è in certo modo connessa ed inseparabile dall'origine, e dai dolori di quella rivoluzione di cui tutti noi siamo i figli e dobbiamo essere i conservatori. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevole Bertani, ella non ha altro da aggiungere?

BERTANI A. No.

PRESIDENTE. Onorevole Alvisi, ella aveva domandato la parola, non so se per combattere, o per fare una osservazione.

ALVISI. Se l'onorevole presidente non avesse detto che sta nelle consuetudini parlamentari, di non poter svolgere un disegno di legge, se esso non è annunciato all'ordine del giorno, io avrei pregato la Camera che mi avesse permesso di svolgere oggi il progetto da me presentato, e che si attiene a quello svolto testè dall'onorevole mio amico Bertani; ma io prego la Presidenza di metterlo all'ordine del giorno possibilmente domani perchè questo progetto di legge ha il diritto pur troppo del-

l'anzianità, in quanto che mi sembra che sia la quarta volta che viene alla Camera, ed ottiene tutti gli onori della presa in considerazione, e della nomina della Commissione parlamentare per il suo esame, e già sopra di esso furono fatte almeno tre relazioni.

Colgo dunque questa occasione per raccomandare all'onorevole presidente del Consiglio e ministro per le finanze, onde possa affrettare un'ultima volta, non solamente la presa in considerazione di questo progetto di legge, ma la sua esecuzione. Io mi auguro che la barca dei morti che condusse all'eterno i combattenti delle patrie battaglie possa facilitare l'approdo a riva dei morituri, e di quelli che vivono giorni infelici, e trascinano una vita di miseria, dopo essere sfuggiti a quella morte gloriosa che bravamente hanno affrontata e non furono fortunati di conseguire nelle eroiche difese di Venezia e di Roma.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi fa istanza perchè sia iscritto all'ordine del giorno di domani il disegno di legge da lui presentato, e che fu ammesso alla lettura da più giorni dagli uffici. Se l'onorevole presidente del Consiglio aderisce alla sua proposta, allora lo metterò all'ordine del giorno.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora resta inteso così.

Metterò ai voti la presa in considerazione del disegno di legge ora svolto dall'onorevole Bertani. (*V. Stampato, n° 67.*)

(È preso in considerazione.)

(Gli onorevoli Lacava e Mazza prestano giuramento.)

Ora viene lo svolgimento dell'altro progetto di legge pure presentato dall'onorevole Bertani, di cui si dà lettura.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« Art. 1. Le ossa, le unghie e le corna di qualsiasi qualità e provenienza, ed in qualsiasi stato si trovino pagheranno lire 5 al quintale come dazio di esportazione.

« Art. 2. Il dazio di importazione della colla di qualsiasi qualità è aumentato da lire 3 75 a lire 5 il quintale. »

PRESIDENTE. L'onorevole Bertani ha facoltà di svolgere questo suo secondo progetto di legge.

BERTANI A. Signori, questa mia seconda proposta tranquillizzerà in parte l'animo dell'onorevole ministro delle finanze, il quale giustamente ha osservato che non vorrebbe sobbarcarsi ad una spesa indefinita, e volle perciò fare le sue riserve finchè conosca esattamente i limiti di quella.

Io ho già assunto molte e precise informazioni statistiche circa il numero degli aventi diritto alle

pensioni, di cui dissi nell'antecedente progetto di legge, ed ho potuto farmi un criterio della spesa occorrente; ma qualunque sia per essere, io mi sono preoccupato del suggerimento dato quasi come una ingiunzione dal Ministero passato, quello cioè di non proporre alcuna spesa nuova se non proponendo altresì un cespite nuovo d'entrata per provvedervi.

È questo cespite d'entrata a me pare poterlo riscontrare nella proposta di tasse doganali che avete sentito leggere.

Vogliate, o signori, considerare quel mio progetto nel senso pietoso da un lato, per sopperire, cioè, alla spesa delle pensioni proposte per i feriti e per le vedove e famiglie dei caduti che non ancora furono contemplati dalle attuali leggi militari, e anche dal lato economico perchè reca un vantaggio alla finanza, e non nel senso dottrinario, poichè non intendo con questo piccolo contrabbando, di menomare l'importanza della vasta teoria del libero scambio, nè qui, in questa circostanza, cimentare tanto scabrosa discussione. Ma, siccome è quella appunto ancora una teoria che soffre molte eccezioni, così io mi metto coi molti esisti finanziari, tentando di far passare la mia proposta come altri espedienti o provvedimenti temporanei di finanza o propriamente di dogana, per mantenere intatto il culto della teoria del libero scambio. Ed io mi prevalgo di questa breccia per entrare nel campo finanziario e doganale con qualche ragione a sostegno della mia proposta.

È queste ragioni sono confortate dal parere di molti comizi agrari, della società agraria di Lombardia, di molti industriali e dall'esempio del Governo austro-ungarico, il quale ha posto un dazio appunto sull'esportazione di queste materie.

Ma senza più, eccovi le mie osservazioni, che scusano, se non giustificano questo che ripeto essere un piccolo contrabbando, alla teoria del libero scambio.

Prima di tutto voi sapete, onorevoli colleghi, come siano ridotti poveri i nostri terreni nella produzione dei grani, sicchè, noi abbiamo una media inferiore di assai, quasi della metà della media di altre regioni più intensamente agricole ma certamente meno delle nostre favorite dal clima e dall'ubicazione. Voi sapete altresì che per i cereali è indispensabile il fosfato di calce, e sapete che un solo chilogramma di quel sale precaccia la produzione di più che due ettoltri di grano. Sapete inoltre che di fosfato di calce è composto quasi per la metà lo scheletro di tutti gli animali, compreso l'illustrissimo nostro.

Or bene, considerando che noi siamo poveri di

bestiame in confronto di altri paesi agricoli e nella proporzione del terreno coltivato, e siamo obbligati ad introdurre buona parte dall'estero, riflettete che tanto del bestiame che produciamo, quanto del bestiame che introduciamo e manteniamo nulla noi ritorniamo, fuorchè gli escrementi, alla terra che lo ha nutrito e cresciuto, formando quello scheletro che solo può ridonarle la materia che servi alla sua composizione, quelle ossa, cioè, che noi improvvidamente esportiamo.

Di questa guisa i nostri foraggi, i nostri grani vanno depauperandosi di quell'elemento prezioso che è indispensabile alla loro produzione, alla capacità di fornire robusti animali.

È non è questa deficienza di fosfati l'ultima ragione, per la quale l'Agro romano, la Sardegna, la Sicilia furono ridotte nei tempi addietro a quel grado di misera produzione che tutti sappiamo, e in cui l'Agro romano è tuttora in quello stato che fa vergogna all'Italia ed è uno sfregio alla sua felice postura geografica.

Come mai la terra, o signori, potrebbe rifornire tanto fosfato per maggiore quantità di grani e quanto basti per alimentare tanto bestiame, se essa non ha altro mezzo di rifornirsi che nella restituzione di quanto le si toglie e sa providamente moltiplicare?

I chimici, o signori, non hanno ancora scoperto che il fosfato di calce ci piova, come l'azoto e l'ossigeno, dal cielo; nè i nostri geologi più accurati hanno ancora scoperto nei nostri monti e nel nostro sottosuolo nè coproliti, nè fosforiti di sorta che possano fornire i necessari fosfati di calce o di altri alcali alla terra. Appena appena ne furono trovati alcuni campioni da museo e, vedete curiosità! furono raccolti i più brillanti alle falde del Vesuvio e sulle vette del Gottardo, e pochi strati si trovano in alcune località del Piemonte.

L'onorevole Sella mi partecipava graziosamente poc'anzi che nel territorio di Biella fu analizzata una roccia di *anidrite fosforica* che ha il mezzo per cento circa di fosforo. Poca cosa in vero, in confronto delle montagne di fosforiti nell'Estremadura! ma quanto basti perchè quelle terre che ricevono gli scoli dei monti dove quel minerale esiste, benchè in povera proporzione fosforica, ne risentano notevole vantaggio nella produzione dei grani e nella rigogliosità dei loro prati. Prova, se ne occorresse, codesta che dimostra di quanta utilità possa riescire il concedere alla terra il beneficio di quel mirabile sale.

Egli è necessario adunque il mettere ogni cura per rifornire la terra dei fosfati che le togliamo colla

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

esportazione delle ossa e che finora non potemmo facilmente nè in buone condizioni trovare altrove.

Si dice da taluni che ai fosfati possono provvedere anche le ossa sepolte decomponendosi.

Ma, signori, degli organismi di ogni qualità potete bensì nascondere le parti molli fin che volete, che a poco a poco, per mirabili leggi di fisica e di chimica si decompongono e vengono poco a poco disperse nell'aria, sicchè noi possiamo forse dire di aspirare coll'aria, nel profumo dei fiori e di inghiottire nei pani e nei legumi le parti molli organiche disperse, rimangiando così i nostri avi; ma in quanto ai fosfati così appunto non è; e voi sapete che le ossa collocate nella terra durano migliaia e migliaia d'anni indecomposte e serbaronsi tali quelle delle tombe dei tempi faraoni, come le fossili che si trovano in giacimenti sotterra e nelle caverne dove si rinvennero i documenti della età e dell'industria umana preistoriche.

Gli stranieri più accorti di noi visitarono già i campi di battaglia e ne esportarono le ossa; ne esportarono migliaia di tonnellate e ne comprarono dall'Egitto, dalla Sicilia che ne ebbe delle grotte piene.

Gli Inglesi particolarmente, che sanno portar via dall'America a caro prezzo tutte quante le ossa degli animali che là abbondano e servono a confezionare la carne salata o alla estrazione dei grassi che di là in gran parte provengono, gli Inglesi, dico, e Francesi, Tedeschi e Svizzeri vengono in Italia ad accaparrare le nostre ossa, per estrarne la gelatina da far colla per usi di molte chincaglierie, per farne nero animale che noi ricompriamo a carissimo prezzo, per farne infine dei perfosfati per l'agricoltura, potendo essi prepararli con vantaggio, poichè in Inghilterra e in Francia e altrove, sia detto per incidente, l'acido solforico costa meno che presso di noi, proprietari delle miniere di zolfo.

Questa breve rassegna è sufficiente per indurre nella credenza che le accennate industrie che si esercitano colle ossa come materia prima potranno benissimo sopportare qualche aggravio di tassa.

Credo pertanto che noi non dobbiamo più oltre permettere la libera esportazione di una materia produttrice, indispensabile e irreperibile nel nostro suolo in quantità bastevole alla nostra agricoltura, se pure non vogliasi, all'alba delle nostre industrie e in tanta decadenza agricola, celebrare invece il libero scambio fra l'inerzia italiana e l'attività straniera, fra la scienza agricola degli altri paesi e, permettetemi la frase, la diffusa ignoranza agricola italiana. Dobbiamo cercare ogni modo perchè i nostri mezzi produttori restino qui, e qui vengano adoprati a profitto e con minore spesa di tutti, anzichè venire

esportati a vantaggio di pochissimi speculatori che potranno trovare, nella facoltà del libero scambio, campo larghissimo dappoi, commerciando coi prodotti di quelle materie prime. (*Bene!*)

Signori, a nome dell'agricoltura non solo, ma come espediente economico per sopperire alla spesa della pensione da darsi ai nostri feriti, io vi prego di prendere in considerazione anche questa mia proposta sotto il doppio aspetto e di propiziarle la finale sanzione.

SECCO. Domanda la parola, contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Secco.

SECCO. Sono ben dolente di dovermi alzare dal mio banco per combattere la presa in considerazione di un progetto di legge presentato da un rispettabile collega, come l'onorevole Bertani; ma questo lo faccio, lontanissimo dal non entrare nel suo ordine d'idee, relativamente all'importanza che ha per la nostra agricoltura la conservazione delle sostanze fecondatrici, che egli vorrebbe gravare di un dazio di esportazione; mi faccio però lecito di osservare che, se noi adottiamo la massima dell'onorevole Bertani ci ingolfiamo in un pelago che tante volte potrebbe essere disastroso, noi entriamo in pieno protezionismo.

Io credo che l'unico modo per arrivare al punto, che dall'Italia non sortano le materie fertilizzanti che l'onorevole Bertani vorrebbe conservare alla nostra agricoltura, sia d'indurre i nostri possidenti di terreni a pagare queste materie al prezzo stesso al quale le pagano gl'Inglesi e le altre nazioni.

Se noi vogliamo porre un dazio di esportazione non faremo altro che mettere la mano in tasca ai possessori di queste materie, obbligandoli a venderle a noi ad un prezzo minore di quello che realmente valgono, perchè, se gli Inglesi le pagano, per esempio, dieci, mentre noi non le vogliamo pagare che cinque o sette, vuol dire che effettivamente queste materie valgono dieci, e non cinque, non sette, o sei.

Quindi, giustizia vuole che anche da noi si paghino al loro giusto valore di dieci. Se saranno pagate al loro giusto valore, queste materie resteranno in Italia senza bisogno di dazio di esportazione.

Io quindi prego l'onorevole Bertani a perdonarmi se mi sono permesso di oppormi alla sua autorevole parola, e prego la Camera a non volere prendere in considerazione il suo progetto di legge.

BERTANI A. Io addurrò una ragione di fatto per spiegare meglio l'utilità economica del mio concetto.

La esportazione delle ossa, in media, in questo

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

ultimo quinquennio è stata di circa tre mila tonnellate, ossia trenta mila quintali l'anno, per cui la tassa da me proposta, anche se dovesse limitarsi alle ossa, dovrebbe rendere allo Stato circa 150,000 lire; e ancora non è ben chiarito se la statistica della esportazione delle ossa possa dirsi esatta, perchè, giova che io lo dica all'onorevole ministro delle finanze, la nomenclatura o le così dette voci per le tariffe doganali datano dal 1816 e sono oscure ed oramai troppo vecchie, e non corrispondono alle esigenze attuali di una istruita dogana.

Or bene, sotto una di quelle voci sono raccolte più materie diverse, e quella che passa col nome di *materie dure e grezze da tagliarsi* comprende, fra molte materie dissimili, una gran parte di ossa, di unghie e di corna; e quelle ossa io non sono certo che sieno state contate nella quantità da me indicata più sopra. Per cui l'entrata della dogana potrebbe accrescersi considerevolmente, e più se si aggiungano le unghie e le corna, quando per queste ultime non piaccia il libero scambio.

L'obbiezione dell'onorevole preopinante mi sorprende, inquantochè egli vorrebbe elevare il concetto, la rettitudine di coscienza e l'economia degli agricoltori, fino al punto da persuaderli a pagare più caro i fosfati e le ossa pel solo fatto che altri le esportano pagandole ad alto prezzo, mentre gli agricoltori si rifiutano o stentano a comprarli appunto perchè sembrano ad essi troppo cari; e i perfosfati, presso noi costano molto, perchè le ossa, coll'esportazione senza tassa, divengono troppo care. Facilitiamo ad essi la compra dei perfosfati, e poco a poco, coll'istruzione, coll'esempio, col buon mercato delle materie fertilizzanti, noi potremo in Italia, terra vantata storicamente per le sue produzioni spontanee, emulare la grande agricoltura inglese che seppe elevare la media della produzione dei suoi cereali a ben 24 e 30 ettolitri per ettaro, mentre la media nostra mortificante è di quattordici circa.

E, lo ripeto all'onorevole preopinante, quando noi faciliteremo a questi agricoltori, i quali, in generale, non sono nè ricchi di capitali, nè con molta buona volontà di spendere, nè molto istruiti, l'acquisto della materia prima, e faciliteremo anche la fabbricazione dei perfosfati che gli agricoltori stessi potrebbero comporsi da loro, come facilissima cosa, noi avremo reso un grande servizio alla nostra agricoltura.

Quindi l'osservazione dell'onorevole preopinante, essendo basata sopra un intendimento di concorrenza e una troppo rigorosa apprezzazione del valore che vien dato alle ossa dalle ricerche dell'estero in danno dei nostri fabbricatori di colla e perfosfati e della nostra agricoltura, mi sembra che non sia

attendibile, poichè concluderebbe ad obbligare a spendere dieci, quando si possa in materia di prima necessità spendere solamente cinque.

MINISTRO PER LE FINANZE. Risponderò ad un'osservazione critica fatta dall'onorevole Bertani alle nostre tariffe doganali, cioè alla loro nomenclatura, o, come si chiamano, alle voci delle tariffe stesse.

L'osservazione è giustissima, ma il rimedio è già in via di attuazione, perchè avremo prossimamente dinanzi a noi la riforma dei trattati doganali, e questa materia verrà presto discussa dalla Camera.

Se questo però fosse il solo difetto delle nostre tariffe doganali, potremmo ancora accontentarci. Ma ve ne sono di più gravi. C'è la tassa che ad alcune voci è applicata che presenta in alcuni casi gravissimi inconvenienti; ma speriamo che questo argomento verrà presto davanti alla Camera e sarà studiato colla ponderazione che merita, e sarà risoluto nell'interesse del paese.

Vengo ora alla sua proposta.

Mi permetta l'onorevole Bertani di dirgli che io accetto la sua proposta per una sola ragione; credo che la proposta fatta da lui, quantunque implichi una grave questione di principio, tuttavia riguarda interessi importanti e merita di essere esaminata.

E per essere ossequente alla cortese abitudine parlamentare, che ammette quasi senza discussione la presa in considerazione delle proposte di iniziativa dei deputati, io non mi oppongo alla presa in considerazione.

Non mi oppongo anche per un'altra considerazione, ed è questa. È così raro il caso in cui per iniziativa parlamentare venga offerto al ministro delle finanze un nuovo cespite di entrata, che per non dare l'esempio che mi parrebbe un pessimo precedente d'un rifiuto assoluto, fin dal suo nascere, di una proposta che si presenta in proposito, non posso ricusarmi a che la Camera la discuta.

Debbo però dichiarare che il Ministero, sul merito della proposta, deve fare le più ampie riserve.

Io mi dichiaro nemico per istituto, del contrabbando, nel vero senso della parola, e sono poi nemico per convinzione, di quella specie di contrabbando che, come l'onorevole Bertani ha già dichiarato, la sua proposta viene a fare alle teorie alle quali da tanti anni io sono rimasto fedele e alle quali intendo di restare fedele per l'avvenire.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Torrighiani, il regolamento permette solo ad un oratore di combattere la presa in considerazione ed al proponente di replicare, ma

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

non permette di aprire una discussione. Mi duole, onorevole Torrigiani, ma non le posso dare la parola.

TORRIGIANI. Perdoni, siccome aveva chiesto la parola l'onorevole Secco e l'aveva ottenuta...

PRESIDENTE. Perchè il regolamento stabilisce che un solo oratore può prendere la parola per combattere la presa in considerazione.

TORRIGIANI. Vuol dire che prenderò la parola quando verrà in discussione quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la presa in considerazione della seconda proposta di legge d'iniziativa parlamentare, presentata dall'onorevole Bertani. (V. *Stampato*, n° 66)

(È presa in considerazione.)

DELIBERAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA FERROVIA DA CIRIÈ A LANZO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia da Ciriè a Lanzo.

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* È approvata la convenzione sottoscritta il 12 dicembre 1875 tra i ministri delle finanze e dei lavori pubblici ed il commendatore ingegnere Candido Borella, nella sua qualità di mandatario della Società della ferrovia da Torino a Ciriè, per la concessione a favore di detta Società della costruzione e dell'esercizio di un tronco di strada ferrata che, staccandosi dalla stazione di Ciriè, arrivi a Lanzo. »

È inutile che legga la convenzione. Sta unita come allegato al progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Domani in principio di seduta si voterà per scrutinio segreto su questo progetto di legge.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONE DI UN ARTICOLO DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE RELATIVO AL GIURAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sullo schema di legge per modificazione dell'articolo 299 del Codice di procedura penale relativo al giuramento.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MASSARI. Sotto apparenze molto modeste, mi pare che il disegno di legge, del quale ora la Camera intraprende la discussione, racchiuda una questione molto grave.

Non avendo potuto discorrere intorno ad esso coi miei amici politici, ho l'obbligo di dichiarare che, nell'esprimere il mio avviso contrario a questo disegno di legge, esprimo una mia opinione assolutamente personale.

Ci potranno essere certamente sui diversi banchi di quest'Assemblea degli uomini i quali partecipano al mio modo di vedere intorno a cotesto argomento, ma in ciò non entra nè punto nè poco la questione politica. Mi preme di ciò dichiarare perchè io aveva deliberato di manifestare il mio dissenso da questa proposta di legge fin dal momento nel quale essa fu presentata per iniziativa parlamentare. Avrei parlato contro se fosse seduto ancora a quel banco (*Accennando al banco ministeriale*) il mio illustre amico, il senatore Vigliani, parlerò contro ora che vi sta seduto il mio egregio avversario politico, il deputato Mancini.

Credo, signori, che l'onorevole Macchi nel fare questa proposta sia stato mosso dall'intendimento di ovviare ad alcuni inconvenienti i quali si sono manifestati in un processo di celebre e dolorosa memoria. (*Interruzione vicino all'oratore*)

MACCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

MASSARI. Un mio onorevole amico mi fa osservare che l'onorevole Macchi ha fatto questa proposta prima che succedessero i fatti ai quali ho fatto allusione. Sia dunque per non detto. Ad ogni modo è evidente che nel fare questa sua proposta egli ha avuto in mente l'intendimento, che al suo punto di vista è lodevole, di riparare ad alcuni inconvenienti che probabilmente erano succeduti anche prima del processo al quale ho fatto allusione.

L'onorevole Macchi è stato mosso dall'intendimento di tutelare la libertà di coscienza. Ora, io credo che, precisamente a nome del principio della libertà di coscienza, il suo progetto di legge non sia accettabile, poichè esso non fa altro se non che rendere più libero, più indipendente, più facile la posizione di coloro che non credono, ad esercitare conseguentemente una vera violenza sopra coloro i quali credono.

Io riconosco ed ammetto, perchè sono partigiano sincero, e senza restrizioni, della libertà di coscienza, che colui il quale non ha una credenza religiosa possa rifiutarsi a prestare un giuramento secondo una formola la quale non si riscontra coi convincimenti della sua coscienza. Sopra di ciò non solleva il minimo dubbio; ma allora dico: perchè volete voi obbligare chi ha una credenza, chi ha una

fede religiosa, a prestare il giuramento secondo una formola che non sia conforme a questa fede religiosa? Perchè volete voi adoperare, a nome della libertà, due pesi e due misure? Perchè volete che quello, che voi chiamate libero pensatore, possa giurare come meglio egli stima, e non sia libero allo stesso modo colui il quale ha un convincimento religioso?

Non ha considerato l'onorevole Macchi che l'immensa maggioranza dei nostri concittadini (è un fatto incontrastabile) è cattolica. Non ha pensato egli che evidentemente colui il quale si presenta dinanzi ad un tribunale, ed ha l'obbligo di porre la mano sopra i santi Vangeli, e d'invocare il nome temuto di Dio, ha l'animo compreso da un sacro terrore, il quale porge pure una guarentigia per meglio appurare e conoscere la verità?

Queste sono considerazioni le quali io spero che, se sono sfuggite all'acuta intelligenza dell'onorevole Macchi, non vorranno sfuggire, nè a quella della Camera, nè a quella dello stesso onorevole guardasigilli, del quale mi sarà caro di udire il parere intorno a questo progetto di legge.

Voi vedete che nella formola che ci viene proposta si parla non solo di modificazione al Codice penale esistente, ma si parla anche di modificazione al Codice penale militare, al Codice penale marittimo ed al Codice di procedura civile. Ora, trattandosi di modificare così sostanzialmente tanti punti dei diversi rami della nostra legislazione, trovo che prima di prendere una decisione, la Camera dovrebbe conoscere ed ascoltare il parere dell'onorevole ministro della guerra e dell'onorevole ministro della marina, i quali hanno diritto al pari del loro onorevole collega guardasigilli, ad esprimere la loro opinione.

Io comprendo, o signori, che lo stato attuale della cosa porge seri inconvenienti; comprendo che sia diritto e dovere del legislatore di riparare a questi inconvenienti; ma ciò non va fatto in un modo estemporaneo, bisogna procedere a degli studi, a delle indagini, bisogna far ciò che si fa nell'Inghilterra tutte le volte che si vogliono attuare delle riforme. Prima di tutto si cercano i fatti, si cerca di appurare con precisione quale sia la condizione delle cose e, quando sono raccolti tutti gli elementi, si propone un provvedimento il quale non solo corrisponda allo scopo che si vuol raggiungere, ma corrisponda anche alle disposizioni dell'opinione pubblica.

Io quindi non veggio nessuna premura di adottare oggi, a tamburo battente, questo progetto di legge. Il Ministero, che ha dato l'esempio di avere nominate tante Commissioni sopra tanti argomenti

gravi ed importanti di finanza e di amministrazione, per qual motivo non potrebbe nominare, anche in questa occasione, una Commissione (*Movimenti in senso contrario*), la quale fosse incaricata di raccogliere tutti gli elementi di fatto relativi alla formola del giuramento ed alle difficoltà che si sollevano; e venire quindi alla Camera a presentare il risultato di questi studi ed a fare una proposta che ci fosse dato discutere ed adottare con una calma ed una ponderazione che oggi davvero non c'è, perchè, se in realtà questo progetto di legge si trova oggi all'ordine del giorno, non è perchè la questione sia urgente, ma perchè non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno.

Io quindi credo che la Camera non debba procedere alla discussione di questo progetto di legge. Non oso arrischiare una proposta, perchè correrei rischio di vederla naufragare; solo vorrei pregare l'onorevole ministro che, invece di aderire a questo progetto di legge, volesse nominare una Commissione, la quale potesse occuparsi con ponderazione dell'argomento.

Ecco le brevi osservazioni che io ho creduto di sottoporre alla considerazione della Camera, se non altro per iscarico della mia coscienza.

MACCHI, relatore. Mi piacque che l'onorevole Massari abbia rettificato l'osservazione che mi parve poco ponderata, cioè a dire che questo progetto di legge sia stato provocato da un recente processo troppo celebre e troppo doloroso.

Egli, così vecchio parlamentare, e così assiduo alle nostre tornate, mi fa proprio meraviglia che abbia mostrato ignorare che questo progetto di legge venne presentato innanzi al Parlamento fin dall'anno 1872. Ognuno vede dunque che esso non fu presentato per fatti o per scandali recenti, ma che da gran tempo venne sottoposto allo studio del legislatore. Ed è tanto poco vero che ora sia messo all'ordine del giorno, per mancanza di altre materie, che per più settimane si trovò all'ordine del giorno fino dalla Sessione passata.

Questo progetto di legge venne già due volte preso in considerazione dall'Assemblea; e se il deputato Massari dà poca importanza al consenso che i deputati danno alla presa in considerazione di un progetto di legge, io soglio dargliene moltissima. Ma, indipendentemente da ciò, ho l'onore di dire all'onorevole Massari (il quale si mostra cotanto ignaro di quanto è avvenuto a proposito di questo progetto di legge), che esso fu più di una volta discusso ed esaminato negli uffici e da Commissioni diverse. E sempre alla quasi unanimità venne approvato.

Non v'è dunque immaturità di giudizi, me lo consente l'onorevole Massari.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

E se egli non vuol credere agli studi che ha fatto il proponente ed il relatore del progetto di legge, mi pare che avrebbe dovuto parlare con maggior riguardo...

MASSARI. Domando la parola.

MACCHI, *relatore*... degli onorevoli miei colleghi della Commissione, tra i quali, egregi tutti, mi piace di poter annoverare più di un illustre giureconsulto e magistrato.

Veda adunque l'onorevole Massari che non si tratta di fare una sorpresa alla Camera, e che l'argomento su cui essa è chiamata a deliberare è antico, quanto è antica la coscienza umana, quanto è antica la libertà di coscienza. (*Bene!*)

D'altronde vi sono importanti studi pubblicati in proposito, anche da colleghi nostri moderatissimi, che l'onorevole Massari, prima di parlare, avrebbe fatto bene di leggere.

Egli dice che non sa che cosa ne pensino i suoi amici. E viene innanzi così, con certe reticenze, quasi a far credere che dietro di lui ve ne siano altri, in diverse parti della Camera, che la pensano a suo modo.

Intanto il ministro guardasigilli del Ministero precedente, che ha sempre avuto il di lui appoggio, direi sistematico, non solo ha acconsentito nel concetto mio, ma lo ricorderete bene, o signori (se l'ha dimenticato l'onorevole Massari), ebbe a trovare il mio progetto troppo ristretto, troppo modesto, troppo limitato; talchè egli, il ministro Vigliani, ha proposto che si dovesse ampliarlo ed estenderlo anche a tutti i casi in cui un cittadino possa essere chiamato a prestare giuramento. E si fu per lui che il mio modestissimo articolo primitivo, per consenso suo e di tutta la Commissione, ebbe a convertirsi nel progetto di legge che ora stiamo discutendo.

L'onorevole Massari si mostra tenero (ed in questo gli do ragione) della libertà di coscienza anche dei fedeli, dei cattolici, di tutti. E noi pure lo siamo. Che cosa vogliamo noi? A chi neghiamo noi la libertà? A che si riduce, in fin dei conti, il nostro progetto di legge? Si riduce a questo unicamente: di sopprimere vari paragrafi del Codice, in cui, oltre al giuramento, è prescritta una formalità che possa ripugnare alle credenze di pochi o molti individui; e vogliamo sopprimere cotesta formalità appunto affinché tutti possano giurare liberamente.

Ma chi vieta ai cattolici, anche più ortodossi, ai più fanatici anche, se credono, di giurare come ora è prescritto dal Codice? È una profanazione il giurare senza compiere un rito che la coscienza di altri cittadini riprova? Ella che è cattolico ortodosso, onorevole Massari, ha forse trovato ripugnanza a

venire qui a giurare fedeltà al Re ed allo Statuto, come è prescritto dalle leggi, senza mettere la mano sul Vangelo? (Benissimo! Bravo! *a sinistra ed al centro*)

Dunque, ella ben vede che la libertà di coscienza a noi è cara almeno quanto a lui. Ed è per questo, unicamente per questo, che vogliamo che tutti i cittadini, di ogni fede, abbiano diritto di poter prestare il giuramento senza essere costretti di compiere delle formalità, da cui per avventura la loro coscienza ripugni.

L'onorevole Massari afferma che tutte queste difficoltà, a cui egli ha accennato quasi per ispirazione, quasi per privilegio di studio, sono sfuggite alla mente della Commissione.

Mi duole, onorevole Massari, di doverle provare che anche in questo, che pure è un fatto così facile a verificare, ella abbia mostrato di non avere studiato. Sì, egli, non noi, mostra di non avere studiata la questione; imperocchè, se l'onorevole Massari avesse avuto la pazienza soltanto di dare un'occhiata alla relazione, avrebbe veduto che una buona metà di essa è rivolta precisamente a confutare la proposta che egli si diè l'aria di fare, cioè che si lasci facoltà (e sfido che fosse altrimenti) che si lasci facoltà a chi non crede, di non giurare nel modo finora imposto. Facendo altrimenti, si eserciterebbe una tirannia indegna dei tempi, indegna di noi. Se non che, vorrebbe forse l'onorevole contraddittore che si lasciasse facoltà, a chi crede, di portarsi un Vangelo, una Bibbia, un Corano in saccoccia, e di compiere le formalità, che, a suo talento, sarebbero indispensabili perchè il giuramento avesse un'efficacia religiosa e giuridica?

Ebbene, precisamente a questa opinione il rapporto della vostra Commissione risponde in queste precise parole:

« Lungi dal consentire alla immediata e completa abolizione d'ogni giuramento, anche soltanto civile, la vostra Commissione sentì il bisogno di insistere sul dovere fatto dal Codice ai presidenti ed ai pretori di mettere sott'occhio ai cittadini chiamati a prestare giuramento, la solenne importanza di un tale atto, e la gravità delle pene stabilite, ecc.

« Per molte ragioni poi la vostra Commissione, sempre unanime, deliberò non potersi accogliere l'altra proposta (che è quella fatta ora dall'onorevole Massari e messa innanzi come una grande novità) di lasciare che ognuno giuri, se ei vuole, coi riti delle proprie credenze teologiche, consentendo solo a chi ciò non volesse, di giurare sulla propria coscienza e sul proprio onore.

« No (risponde la Commissione, e dopo molti studi, la prego di crederlo, e dopo lunga discussione),

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

no. La vostra Commissione è d'avviso che il giuramento debba essere prestato colla medesima ed unica formola da tutti quanti i cittadini. La semplice parola *giuro* basta per gli uomini di qualsiasi fede (anche della fede che si onora di professare l'onorevole Massari).

« Quegli, nel cui animo prevale il timore di una divinità e dei castighi che essa infligga agli spergiuri, sa che basta il giurare, senz'altro, per chiamare il suo Dio a testimonio della verità da lui attestata, ed invocarlo vindice se al vero ei fallisca. E quegli invece, che sopra ogni cosa al mondo tiene al proprio onore, e che non teme castigo più grave della voce della propria coscienza, se per sventura avesse a testificare il falso, commetterebbe, per giunta, una ipocrisia ed una profanazione ove invocasse un ente soprannaturale, cui egli non creda. »

Nè basta ancora. Vedasi quanto siamo stati conscienciosi nello studiare la seria questione. Il rapporto soggiunge:

« D'altronde, la vera libertà di coscienza richiede che, non solo si lasci ad ogni cittadino il diritto di pensare come vuole, ma anche quello di non essere costretto a dichiarare come pensa; tanto più che la testimonianza non aumenta, nè perde di valore, a seconda delle opinioni, sempre soggette a mutare, di chi è chiamato a prestare giuramento. »

Ma vi fu una considerazione ancora più grave di quella fatta testè, e che viene da ultimo nel rapporto pur così breve, e che l'onorevole Massari non ci ha fatto l'onore di leggere.

Uditela, se vi aggrada:

« Vi fu poi una considerazione ancora più grave che indusse, o colleghi, l'intera vostra Commissione ad escludere affatto quest'ultima proposta. Ed è che la dichiarazione del culto cui il testimonio dica appartenere, può esercitare una grande influenza sull'animo dei giurati, e forse contribuire a modificare il giudizio, a scapito della verità e della giustizia. E ciò senza fare torto ad alcuno. È troppo naturale che chi è sincero e fervente nella propria fede religiosa, e stima essere dessa anche l'ispiratrice e la moderatrice della morale, possa tenersi più sicuro della testimonianza di chi professa la sua fede medesima, e sia spinto invece a dubitare di chi dichiara seguire un culto diverso, da lui necessariamente creduto fallace. »

Ecco, signori, tutte le ragioni per le quali la vostra Commissione ponderatamente vi raccomanda l'adozione del presente progetto di legge.

Io credo e spero che l'onorevole Massari, cortese, e liberale come è, vorrà riconoscere che la sua opposizione alla legge fu veramente estemporanea e dettata da un sentimento, lodevole al certo, ma non

abbastanza ponderato. Vorrà riconoscere, inoltre, che quel sentimento di verità e di giustizia, dal quale ei si mostra sempre ispirato indipendentemente dalle preoccupazioni politiche, vorrà riconoscere, dico, che questo progetto di legge venne provocato, non da fatti recenti, ma da numerosissimi fatti, antichi e nuovi, che si hanno a deplorare nell'amministrazione della nostra giustizia.

Oh! davvero si ha pur troppo un monte di sentenze diverse e contraddittorie, che vennero pronunziate dai tribunali nostri, anche da poco tempo a questa parte. Vi furono cittadini che, per soddisfazione e onore della propria coscienza, ed anche per dar prova di carattere (prova che si rende ai di nostri sempre più necessaria) non vollero prestarsi a compiere la richiesta formalità.

Alcuni di questi cittadini, ciò non ostante, vennero dai tribunali ammessi a compiere il loro ufficio. Altri furono respinti ed accusati; poi in appello assoluti.

Ed abbiamo veduto la contraddizione persino di testimoni ricusanti il giuramento condannati in prima istanza, assoluti in appello e di nuovo condannati dalla suprema Corte di cassazione. E badate che non mancano sentenze emanate da Corti di cassazione completamente favorevoli a chi ricusò di giurare colle formalità teologiche.

Io vi domando, o signori, se questo è uno stato di cose che possa ai giorni nostri durare più lungamente; e se, per conseguenza, si può dire che questo progetto di legge sia stato presentato troppo presto alla deliberazione vostra.

Io spero, invece, che col vostro voto proverete, o colleghi di ogni parte della Camera, che tale non è il vostro pensiero. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Minervini.

MASSARI. Perdoni, onorevole presidente, l'ho chiesta io per un fatto personale.

PRESIDENTE. Sta bene. Parli onorevole Massari.

Così si alterneranno anche gli oratori.

MASSARI. Ho poco da dire. Ho domandato la parola unicamente per protestare contro i rimproveri, non so con quale fondamento, a me rivolti dall'onorevole Macchi. Fra le altre cose egli mi ha accusato di mancare di riguardo agli illustri giureconsulti che compongono la Commissione.

MACCHI, *relatore*. È evidente: egli ha detto che abbiamo presentato un progetto di legge immaturo.

MASSARI. Se il dichiarare il proprio dissenso, se lo esporre i motivi di coscienza per i quali non si aderisce a un progetto di legge significa mancare di riguardo alle persone che sostengono opinioni con-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

trarie, domando io all'onorevole Macchi in che cosa mai faccia egli consistere la libertà della discussione.

Quanto al rimprovero di averlo accagionato di presentare questo progetto di legge in seguito ad un processo tristamente famoso, io aveva avuta la buona fede di dichiarare subito, dal momento che un mio amico mi avvertì che io ero in errore, di essermi sbagliato: sicchè l'onorevole Macchi non ha fatto altro se non sfondare una porta aperta.

Poichè ho la parola, e posso anche parlare sul merito, non ho che una semplice interrogazione da fare più che alla Commissione, all'onorevole guardasigilli, il quale sono persuaso vorrà rompere il suo silenzio, perchè in una cosa che interessa la legislazione non basta il parere di una Commissione parlamentare, ma l'onorevole rappresentante del Governo ha il diritto ed il dovere di interloquire.

Io domando all'onorevole ministro di grazia e giustizia che abbia la compiacenza di dirmi quale è la statistica comparativa fra coloro che, chiamati a deporre innanzi ai tribunali, si sono rifiutati a deporre con giuramento, e di coloro che non l'hanno prestato.

Una voce. Basta uno! (*Interruzioni a sinistra*)

MASSARI. Signori, siate temperanti verso la minoranza! (*ilarità*) soprattutto poi quando la minoranza, nel caso attuale, si riduce a ben poca cosa!

Se dalla risposta dell'onorevole guardasigilli risulterà ciò che credo che risulti in fatto, che il numero cioè di coloro che hanno prestato il giuramento è di gran lunga maggiore di quelli che lo hanno rifiutato, ne verrà per conseguenza che voi, o signori, a nome della libertà di coscienza, fate una legge destinata tutta a vantaggio di una piccola minoranza!

Ecco ciò che aveva a dire.

MACCHI, relatore. Non entrerò da capo nella questione per ora, poichè, occorrendo, potrò prendere da ultimo la parola, come relatore. Per ora non risponderò che all'ultima domanda fattami dall'onorevole Massari; tanto più che, in quanto al resto, risponderà troppo bene l'illustre guardasigilli.

Quanto all'accusa che da noi si voglia violare la libertà di coscienza di chi crede in vantaggio di chi non crede, in verità mi pare talmente strana che non vedo come possa essere stata ripetuta per una terza volta dall'onorevole Massari. Il nostro progetto di legge lascia intatta la libertà di coscienza in tutto e per tutti. Solo provvede a darla a chi non l'ha. Vi sono uomini a cui l'onorevole Massari presta assai più stima e devozione di me, i quali intendono la libertà in un modo ben singolare. Essi la reclamano quando non l'hanno intera. Ma, ap-

pena viene loro concessa, se ne valgono per ischiacciare. Essi la vogliono poi esclusivamente per loro. (*Benissimo!*)

ALLI-MACCARANI. Domando la parola. (*ilarità*)

MACCHI, relatore. Ma l'onorevole Massari ha fatto una domanda categorica, e ha detto: « Come mai si può intendere la libertà, dal momento che mi si fa rimprovero perchè ho manifestato liberamente la mia opinione? » Onorevole Massari, se ella si fosse limitato a manifestare il suo dissenso dal progetto di legge, io certo mi sarei accontentato di rispondere, per tentare di confutare alla meglio le sue ragioni. Ella sa che raramente siamo stati del medesimo avviso nelle questioni politiche; e, ciò nonostante, possiamo conversare tra noi e parlare liberamente di ogni cosa nel modo il più schietto e più amichevole. Spero che mi renderà questa testimonianza. Ma egli non si è limitato a criticare e censurare i principii a cui è ispirato questo progetto di legge, mentre si permise di lanciare accuse immeritate alla Commissione, dicendo che essa ha poco ponderata la grave questione, e che l'ha presentata ancora immatura. Immatura, dopo quel tanto che se n'è detto e se n'è scritto dai nostri migliori giureconsulti!

Ora, siccome io, quale relatore e quale presidente della Commissione, so per fatto positivo che l'appunto è erroneo, poichè il progetto di legge venne invece minutamente discusso e lungamente studiato, sentii essere mio dovere di avvertire la Camera che l'onorevole Massari, per questa volta almeno, si era accinto a muovere così viva opposizione senza neppure darsi la pena di leggere gli atti che si riferiscono a questo progetto di legge, e le diverse relazioni che lo accompagnano; e senza sapere tampoco che esso più volte, e da più anni, era stato raccomandato all'approvazione della Camera.

MINERVINI. Risponderò poche parole all'onorevole Massari.

L'onorevole Massari consentirà che egli professi il principio che qui ci riunisce, cioè: « Libera Chiesa in libero Stato. » Se questo principio che ci diede il Cavour, esiste, domando io all'onorevole Massari: farebbe egli del matrimonio civile dichiarare la nullità, perchè innanzi al sindaco gli sposi non dissero il reciproco sì ponendo le mani sul Vangelo? Certo mi risponderà di no. E quando questi sposi innanzi al parroco sono congiunti in nome di Dio, che forse la ragione dello Stato lo impedisce?

Dunque ci ha il giuramento civile e il giuramento ecclesiastico.

Ogni principio morale ha la sua religione. Vi è la religione della patria, vi è la religione dell'onore, vi è la religione del dovere, la religione della

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

famiglia. Tutte sono religioni quelle credenze che si fondano sopra un principio di moralità comune. Questa è la religione. Tutto ciò che possa essere dogma è altra cosa.

Ora, domando io, che cosa significa volere che l'affermazione della verità sia incarcerata nella formula esterna e non nella essenza del giuramento, cioè nell'affermazione solenne di dire il vero? Ma sarebbe certamente un voler adorare le immagini. Gli iconoclasti sono tollerati, ma sono condannati anche dalla religione che professa l'onorevole Massari.

La sola ostia nella Chiesa ammetterebbe la nostra religione. Ci sono i santi, perchè le masse vogliono vedere qualche cosa di sensibile. Ma tra queste masse non ci sarà l'onorevole Massari, che non vorrà essere certamente un iconoclasta del giuramento.

L'onorevole Massari faceva questa domanda all'onorevole guardasigilli: mi dia la statistica dei casi avvenuti. Ma se c'è un solo caso per cui la vostra formula mette nella impossibilità di essere liberi di giurare, questo solo basta. Ma debbo dire che per vero questi casi sono stati molti, ed a mia notizia soltanto ne sono pervenuti quattro.

Non istarò a dirvi che dalla parte opposta vi sono molti di dissidenti religiosi, che noi rispettiamo, e che se fossero chiamati non giurerebbero sull'Evangelio come giurerebbero gli altri. E di questi, da noi dissidenti, perchè ebrei o protestanti, ve ne ha un numero maggiore dalla parte dell'onorevole Massari che dalla nostra. (*Risa a sinistra*) Ora, vorrebbe l'onorevole Massari costringere i suoi correligionari politici, ma non correligionari nella credenza, perchè noi abbiamo ammesso il Messia e quelli l'aspettano, a giurare a suo modo?

Ora, dico io, mettere una formula che costringa le coscienze a rivelare la loro intima credenza, mi pare che sia un errore.

I casi sono molti, e bisognava precisamente e urgentemente provvedere. E non vale che i casi siano molti o pochi; basta che un cittadino non sia libero nel giurare perchè la legge debba provvedere.

Ma poi, signori, che cosa vi importa a voi che uno giuri sul santo Evangelio o sulla Bibbia o sul Corano, oppure giuri innanzi alla legge, innanzi alla patria, innanzi all'onore, innanzi al Dio che tutti sentiamo, cioè la coscienza? Il giuramento per l'uomo di onore è il sacramento della verità. La religione non deve essere una *salsa*, o signori, deve essere un intimo sentimento di una coscienza onesta; e con questo intimo sentimento basta che uno dica: *io giuro*, e deve essere creduto; e se si

trovasse spergiuro dovrebbe essere punito. E quindi basta il dire *io giuro*; ciascuno lo riferirà al Dio della sua credenza, e se fossero interrogati dei liberi pensatori, dei materialisti, riferirebbero il giuramento alla coscienza del dovere, che è una grande ed inalterabile religione, un ossequio alla legge morale dell'umanità, la quale non mentisce mai. (*Bene! a sinistra*)

Quindi io pregherei l'onorevole Massari a non ritenere che sia offesa alla credenza dei cattolici il giuramento senza l'esterna materialità della formula dirò mimica. (*Bene!*)

La morale, che è la legge sovrana di tutte le coscienze, c'impone il dovere di affermare la verità. La coscienza del vero deve essere unita alla proibizione nel dirlo. E quando uno giura, afferma solennemente di dire il vero.

Quando la legge chiama il cittadino a dichiarare solennemente di dire il vero, e questi lo giura, è tutto il meglio che si può ottenere. Al nome di Dio l'ebreo riferirà il suo giuramento innanzi al Dio d'Abramo, al Dio padre, poichè aspetta il Dio figliuolo; e così via discorrendo, ciascuno riferirà il giuramento a quel Dio che ha nella sua coscienza non esclusi i liberi pensatori, i quali si riferiranno alla credenza della propria onestà, alla coscienza del dovere; e tale solenne affermazione è certo una grande garanzia morale in fatto della credibilità giuridica, o signori!

Quindi io chiedo che la Camera adotti senz'altro il progetto di legge, che è un bisogno urgentissimo del paese, e del quale altre nazioni civili intesero l'urgenza.

Condanniamo l'ipeocrisia, sollevando la coscienza del dovere.

PRESIDENTE. Il deputato Vastarini-Cresi ha facoltà di parlare.

VASTARINI-CRESI. Allorché quando il mio amico personale, l'onorevole Massari, parlava in questa questione, io non ho potuto fare a meno di riflettere che, quando si ha un'abitudine presa da lunga data, e che per una circostanza qualunque, è necessario di cambiarla, ci troviamo un poco a disagio, e non vediamo più le cose sotto il loro aspetto consueto. Infatti, il mio onorevole amico Massari, abituato da 16 anni ad essere deputato della maggioranza...

MASSARI. Domando la parola per un fatto personale.

VASTARINI-CRESI... oggi, che si trova improvvisamente nella minoranza, mancò della sua ordinaria chiarezza. (*ilarità*)

Egli, con quella fina ironia che nasconde tanto bene sotto una certa veste di bonomia, diceva: Il guardasigilli ed il Governo nominano Commissioni

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

per riferire sopra questioni importantissime; e questa che è arcimportantissima non si rimanda ad una Commissione speciale, che decida dopo maturi studi se si deve giurare sui santi Evangelii, oppure no?

Ora dicendo ciò non ha dato prova della sua ordinaria chiaroveggenza, perchè, mentre cercava di spargere un po' di ridicolo sulle Commissioni nominate dal Governo, sapete che cosa voleva consegnare ad una di esse? Nè più e nè meno che i suoi santi Evangelii, cioè a dire l'oggetto della sua maggior venerazione. (*ilarità*)

Or è evidente che se egli si fosse trovato nella sua condizione normale, questo lo avrebbe veduto, e non avrebbe espresso quel desiderio.

Ma poi che cosa avrebbe dovuto studiare questa Commissione governativa? Gli studi sono completi, e quelli fatti dalla Commissione parlamentare sono più che bastevoli. Voleva forse che avesse guardato le statistiche che egli richiedeva al guardasigilli? È troppo poco per creare una Commissione.

Io intendo, e credo che lo intendano anche gli avversari, che il Governo possa nominare delle Commissioni, quando si tratta di esaminare problemi complicati, che sono costituiti da molteplici e svariati elementi di fatto, ma quando si tratta di decidere sopra una questione semplicissima che mette radice in un sentimento individuale, che può veder di più, o di meglio una Commissione, che non vegga un individuo?

Ma lasciando le osservazioni che riguardano i desideri dell'onorevole Massari, io debbo dichiarare che mi associo interamente al progetto di legge, perchè mi sembra che esso tenda ad ovviare ad inconvenienti, dei quali nell'esercizio della mia professione ho potuto misurare l'importanza.

Colla proposta che si presenta alle nostre deliberazioni non solo si mette un termine alla violenza che in nome della legge si fa alla libertà di quei cittadini che non avendo certe credenze, debbono pur mettere la mano sopra un simbolo che essi non rispettano, ma quello che è più, sotto un altro ordine d'idee, si rimuove un ostacolo che può paralizzare ed anche fuorviare il corso della giustizia.

Infatti colui il quale non giura secondo la legislazione vigente, non può essere considerato come testimone, e sebbene, per non avere voluto giurare con la mano sui santi Evangelii, possa andare soggetto, secondo certe teorie abbastanza controverse, a talune sanzioni penali, egli è perduto per la giustizia.

Quella prova che il Pubblico Ministero o la difesa dell'accusato si attendevano dalle sue parole, svanisce, e così o un colpevole sfugge alla pena, o

un innocente non riesce a giustificarsi, e perchè? Perchè si voleva che assolutamente giurasse in un certo modo, chi assolutamente, secondo me, ha diritto di ricusarsi.

Quando voi verrete a sopprimere la forma religiosa del giuramento, quando a ciascun cittadino direte: giurate sopra ciò che credete che meriti di essere tolto in pegno della vostra veridicità, allora non vi sarà cittadino che si potrà sottrarre a quest'obbligo, anzi ritengo che non potrà esservi chi vi si vorrà sottrarre.

Ma v'ha ancora un altro inconveniente, e non men grave quando reso obbligatorio per tutti, come è oggi e come sarà domani il giuramento, si lasci a ciascuno la facoltà di prestarlo secondo il rito della sua credenza; ed io a chiarire siffatto inconveniente meglio che distendermi in osservazioni, mi giova riferire un fatto avvenuto in una Corte d'assise di una provincia vicina a quella di Napoli.

Innanzi a quella Corte fu chiamato per testimone un vescovo. Sapete come egli vi si presentò? Vi si presentò accompagnato da due canonici, e, prima di cominciare a rendere la sua dichiarazione, si inginocchiò e fece inginocchiare i due canonici ed intuonò il *Veni Creator Spiritus*. (*ilarità*)

Si lascia che i cittadini giurino secondo il loro rito religioso, come non si può istituire presso ogni Corte od ogni tribunale una congregazione teologica per determinare la forma del rito, bisogna rimettersi a quel che ne dice il testimone. E giacchè eravamo a parlare d'un vescovo, poniamo che dicesse: questo è il mio rito religioso, così credo di dover giurare, ed intuona, inginocchiato col suo Capitolo, il *Veni Creator*. Allora potrà la giustizia conservare la sua maestà, o non diventerà piuttosto una commedia semiseria come avvenne nel caso che vi ho narrato. Ivi infatti gli astanti vedendo il pastore inginocchiarsi e udendolo intuonare il *Veni Creator*, si inginocchiarono pure. E credo, ma non oso affermarlo, perchè non fui presente al fatto, che si inginocchiarono anche i giurati. (*ilarità*)

Vede da ciò la Camera a quale specie d'inconvenienti si vada incontro conservando la legislazione in vigore.

Coloro che rappresentano la giustizia, che riassumono, nella potestà di assolvere o di condannare, la sovranità nazionale, sono esposti alla possibilità di inginocchiarsi innanzi ad un testimone, il quale, come tutti gli altri, se dà motivo di dubitare della sua veridicità, alla richiesta del Pubblico Ministero, o di un avvocato, od anche d'ufficio dalla Corte, può essere arrestato e mandato in *domo Petri*.

Quindi, signori, sembrami che questo disegno di legge ripari ad inconvenienti gravissimi e che cor-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

dini al tempo stesso una parte della nostra legislazione a quei principii di libertà che costituiscono le basi della nostra vita nazionale.

Quanto alla statistica che domanda l'onorevole Massari per sapere se sono pochi o molti quelli che hanno ricusato di giurare, io potrei dire che sono moltissimi quelli che ricusano di giurare; ma fossero anche pochi, fosse anche un solo, non si ha il diritto d'imporre a questo solo una qualche cosa che ripugni alle sue convinzioni.

Chi pretende il contrario e vuole che sia ammessa la teorica del Massari, non lo può che al patto di essere convinto di trovarsi in possesso del vero in modo assoluto. Ma tale convinzione non può averla uno Stato, che è impersonale ed in cui tutte le opinioni hanno il diritto di svolgersi.

Ma v'ha di più: se la statistica che chiede l'onorevole Massari potesse pesare in un modo qualunque sulla decisione della controversia presente, si andrebbe a certe conseguenze che egli pel primo non vorrebbe accettare. Applicate il principio: le maggioranze hanno il diritto d'imporre il proprio avviso e farlo prevalere con la forza, perchè, come dissi innanzi, per chi non giura sui Vangeli v'è il carcere. Da qui ne segue che l'intelletto e il sentimento, che sono caratteristiche eminentemente individuali, perdono ogni valore, e non vedo perchè, accettato un tal principio, si sarebbe tanto declamato, tanto gridato in dottissimi libri contro coloro che imponevano a Galileo di credere che la terra non si moveva. Galileo era solo, e tutti gli altri avevano opinione che la terra stesse immobile. Se ciò fosse avvenuto ai tempi dell'onorevole Massari, questi avrebbe detto: datemi le statistiche, e trovando solo il Galileo in quell'opinione avrebbe dovuto sottoscrivere la sentenza insieme con quelli che lo fecero torturare. Ciò non è possibile: io non lo credo. E se oggi egli ha enunciato principii che menerebbero diritto a questa conseguenza, è perchè si trova in quella posizione che ho detto, ed in cui non ha l'abitudine di stare. (*Ilarità*)

Io spero quindi che egli, abbandonandola, vorrà ammettere coi suoi amici personali che la questione di che discutiamo è risolta dal disegno di legge secondo il desiderato della libertà. (*Bravo! Bene!*)

MASSARI. Mi duole di essere costretto a prendere la seconda volta la parola in questa discussione..

Voci a sinistra. La terza!

MASSARI... per un fatto personale; ma le parole cortesi e gentili pronunziate dal mio amico personale, l'onorevole Vastarini-Cresi, e per le quali gli esprimo la mia gratitudine, mi obbligano a dire qualche cosa; perchè in bella forma egli ha detto in

sostanza (traducendo le sue parole cortesi in italiano volgare) che io ho pronunziato il discorso che ho pronunziato, ho fatta l'opposizione che ho fatta, perchè non ho l'abitudine di essere minoranza.

Ora, in ciò, il mio amico personale Vastarini-Cresi s'inganna; egli non ricorda (e non gliene faccio colpa) o forse non sa (perchè ha la fortunata incapacità dell'età) che io mi sono trovato in minoranza due altre volte, dacchè esiste il Parlamento italiano...

Voci a sinistra. Per pochi giorni.

MASSARI... nel 1862 e nel 1867, ed ho sostenuto allora quella sventura con la stessa rassegnazione virile e battagliera (*Ilarità*) con la quale la sostengo oggi.

Se l'onorevole mio amico Vastarini-Cresi avesse avuto la cortesia di fare attenzione alle prime parole che ho pronunziate, si sarebbe accorto che la sua accusa era infondata, anche perchè ho avuto cura di dichiarare, ed ho detto la verità, che non avevo parlato di questo argomento con nessuno dei miei amici politici; e che per conseguenza questa era per me una questione aperta, sulla quale non mi credeva, come non mi credo, vincolato da nessun legame di partito. E ciò è tanto vero, che un caso simile mi è avvenuto altra volta. Molti miei colleghi lo rammenteranno. Nel 1869, se non isbaglio, era ministro della guerra uno dei miei più cari e più simpatici amici, il generale Bertolè-Viale. Egli propose un progetto di legge, per far cessare l'esenzione dei chierici dalla leva; ed io, che allora faceva parte della maggioranza, non solo diedi il mio suffragio contrario a quella legge, ma parlai contro; e mi trovai in una compagnia forse tanto piccola, quanto quella nella quale mi troverò quest'oggi.

Con ciò vede l'onorevole Vastarini-Cresi che io, nel sostenere l'assunto che ho sostenuto, non ho ceduto a nessuna considerazione di partito; non sono stato mosso da nessun sentimento d'opposizione, ma sono stato solamente mosso dalla mia immutabile devozione al principio della libertà di coscienza, che è vulnerata da questo disegno di legge.

Voci a sinistra. No! no!

MACCHI, relatore. Protestiamo altamente contro quest'ultima affermazione!

MANCINI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole Massari sarebbe nel vero, chiedendo tempo, studi ed indagini da affidarsi a Commissioni, se il progetto di legge che vi sta dinanzi si proponesse, come al certo avrebbe potuto, uno scopo più ampio e più ardito.

Tutti sanno essere una questione agitata da lungo tempo nella scienza della legislazione quella, se il giuramento debba tuttora conservarsi tra le prove

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

giudiziarie, o se debba abolirsi come una reliquia ed un ricordo di quella età, in cui la vita sociale era così poco sviluppata che la civile potestà non osava mostrarsi ai popoli a richiederne l'obbedienza, se non ricoperta dell'ammanto sacerdotale, e parlando a nome della Divinità.

Mi basti rammentare i nomi autorevoli del Bentham e del nostro Carmignani, i quali sostennero doversi abolire dai moderni Codici il giuramento come prova giudiziale, e posso riassumere la loro critica in questo concetto: che siffatta specie di prova è inutile per gli uomini onesti e veritieri, ed è pericolosa a dar credito ai mendaci per i malvagi ed immorali.

Ma io veggio, o signori, nella relazione della vostra Commissione, che essa, senza perdere di vista la esistenza di una così grave ed importante questione, fu unanime nel lasciarla da parte, non volle discuterla, e restrinse l'argomento del presente disegno di legge entro quei semplici e modesti confini nei quali lo stesso benemerito proponente aveva voluto contenerla.

Non si tratta adunque che di esaminare unicamente la questione, se mantenendo nella sua sostanza ed essenza l'istituto del giuramento, conservando questa specie di prova giudiziale in tutt' i casi in cui i Codici l'ammettono, sia però conveniente, anzi necessario cancellare poche disposizioni che prescrivono certe esteriorità o modalità estrinseche di culti e riti religiosi, per realizzare compiutamente nella importante materia dei pubblici giudizi l'applicazione del grande principio dell'egualianza di tutt' i cittadini innanzi alla legge.

Ristretta la questione in così angusti limiti, essa non ha bisogno di maggiori studi di quanti ne ebbe finora specialmente nel nostro paese. In fatti sono già molti anni da che nei vari tribunali italiani, ed anche nei tribunali supremi, si manifestò un profondo dissenso nell'applicazione e nell'interpretazione di quei testi di legge della cui emendazione il presente disegno di legge si occupa.

A me basta rammentare che da principio la Corte di appello di Lucca nel 1868, il tribunale di Spoleto nel 1871, e la Corte di Cassazione di Napoli nel 1872, concordemente giudicarono che non appartenesse all'essenza del giuramento l'adempimento di quelle estrinseche formalità di qualsiasi rito religioso; e che si potesse validamente giurare anche per tutto quello che si ha di più sacro e di più caro, come per la vita dei propri figliuoli; che lo stare in piedi, il toccare il Vangelo, od altre accidentali modalità somiglianti, non essendo prescritte a pena di nullità, non fossero necessarie alla validità del giuramento, e quindi adempite, o trascurate, non

potessero autorizzare l'annullamento del giudizio in cui si fosse giurato.

Se non che un'opinione diversa più tardi si fece strada in alcuni dei nostri tribunali supremi; e la Corte di cassazione di Firenze in parecchi casi, quella stessa di Napoli, mutando giurisprudenza, e la Corte di cassazione di Torino nel 1873 giudicarono che il testimone chiamato a deporre in giudizio non può dispensarsi dall'adempire alle estrinseche formalità religiose nel prestare il giuramento, qualificandosi libero pensatore o deista, ed insomma allegando di non appartenere a veruna determinata confessione religiosa; che egli di necessità deve prestare il giuramento o colla forma religiosa dei cattolici toccando il Vangelo, o secondo i riti di un'altra credenza se non sia cattolico; che in mancanza di codesta estrinseca formalità il giuramento sia nullo, e che la nullità debbasi comunicare all'intero giudizio, nel quale il testimone abbia così giurato.

Se non che, o signori, non sarà inutile rammentare che in quella stessa decisione della Corte di cassazione di Torino, la quale ha poi dato norma a parecchie altre, potevasi scorgere un indizio di esitazione e titubanza nella coscienza degli onorandi giudici che la pronunziavano, imperocchè in essa aggiungevasi che « diverso era il caso dei *quaccheri* e di tutte quelle società, le quali non giurassero perchè non ammettevano che si potesse giurare, mentre se essi ritenevano che l'*affermazione sulla propria anima e coscienza* era sostanzialmente un *giuramento a modo loro*, tanto bastava ad adempire il voto della legge. »

Questa concessione non distruggeva forse implicitamente, ed in virtù dell'identico ragionamento, il principio contrario nella sentenza stessa affermato?

Ad ogni modo, o signori, ben prima degli ultimi fatti e giudizi, a cui alludeva l'onorevole Massari, questo gravissimo dissenso nella giurisprudenza erasi manifestato, ed aveva dato luogo a notevoli pubblicazioni, nelle quali molti dotti giureconsulti e distinti scrittori si pronunziarono contro quest'ultima dottrina e contro la coercizione morale, che si voleva esercitare sulla coscienza dei cittadini; e mi basti citare fra questi gli scritti del nostro egregio collega Mosca, del Sighele, del Ceraulo e del Torrelli; si può dire essersi formata una piccola biblioteca di monografie negli ultimi anni nel nostro paese su questa importante questione.

Dunque gli studi sono abbondanti e maturi, e nulla di nuovo potrebbe indagarsi e scriversi sulle due contrarie opinioni, che si sono manifestate nella giurisprudenza.

Consentirete facilmente, o signori, che una incertezza così fatale alla sorte di tutti i giudizi, specialmente dei giudizi criminali, che tutelano la sicurezza e l'ordine sociale, non deve più oltre durare.

I danni del presente sistema sono evidenti e gravissimi. Anzitutto non si può permettere, ancorchè (come si disse) a danno di una minoranza di cittadini, che in nome della legge e dell'autorità sociale facciasi pubblicamente violenza alla loro coscienza ed alla loro libertà, anche con la minaccia delle pene.

Se la libertà di coscienza è principio informatore di tutta la moderna civiltà, se questa libertà è madre di tutte le altre, ed è uno dei più saldi fondamenti del nostro viver libero; è intollerabile che per opera del legislatore, per il modo con cui le leggi sono ordinate, si rendano i magistrati strumenti di una specie di tortura morale e di oppressione sulla coscienza di un cittadino, costringendolo pubblicamente ad atti ai quali la propria credenza religiosa ripugni, ed obbligandolo mediante una sanzione penale ad atti che meritano qualificarsi un'ipocrisia o una profanazione.

Un secondo gravissimo danno fu già accennato dall'onorevole Vastarini-Cresi, che ha potuto farne esperienza personale nell'esercizio del ministero della difesa, che egli compie con tanto valore innanzi alle Corti ed ai tribunali, ed è un danno sociale di primo ordine.

La giustizia non può adempiere la sua missione, mentre è un dovere di tutti i cittadini di prestarsi e concorrere acciò la medesima possa regolarmente avere il suo corso. Imperocchè, o signori, è certo che *ad factum nemo cogi potest*, e perciò se un testimone ricusa di giurare a causa dell'impedimento che trova nelle forme religiose, non si può costringerlo con materiale violenza. Potrete punirlo, ma intanto il giuramento non si avrà, ed una valida testimonianza verrà a mancare con danno talvolta irreparabile della giustizia. Infatti costui potrebbe essere per avventura il solo testimone che siasi trovato presente a reato gravissimo commesso a danno di una famiglia o della società; e la società dovrà rassegnarsi a lasciare il fatto impunito, perchè la legge per la ubbia di una formalità religiosa non permetterà che sia validamente esaminato codesto testimone! Lo esaminerete senza il rito religioso del giuramento? Ma la Corte di cassazione annullerà il giuramento ed il giudizio, e si riprodurrà sempre lo stesso inconveniente quante volte il dibattimento vogliasi rinnovare con questo medesimo vizio.

Dunque è dimostrata l'esistenza di questo secondo danno gravissimo, mentre la società ha di-

ritto che la giustizia, primo dei suoi bisogni, sia efficacemente amministrata; laonde se si scoprono degli ostacoli al regolare suo corso, è necessario ed urgente che vengano dal legislatore rimossi.

Finalmente, o signori, permettetemi di parlare in nome di quello stesso rispetto del sentimento religioso, di cui si faceva interprete l'onorevole Massari, ed al quale io rendo sincero omaggio. Io penso che le scene e gl'incidenti sconvenientissimi, cui nei giudizi in simili occasioni facevasi luogo al cospetto del pubblico pel rifiuto dei riti religiosi del giuramento non erano giovevoli e decorosi alla religione, ma quasi sempre degeneravano in una vera offesa al sentimento religioso degli astanti; imperocchè talvolta il rifiuto di giurare era accompagnato da dichiarazioni intorno ai motivi del rifiuto, che dovevano riuscire penose e di scandalo ai credenti; e se qualche volta un magistrato, cui la legge commette di avvertire i testimoni sulla gravità e santità del giuramento, per indurre il testimone renitente a giurare, pubblicamente lo avvertisse che il rito religioso, qualunque fosse la di lui credenza, non era che una semplice formalità, dico il vero, questa a me pareva la peggiore delle profanazioni ed irriverenze che potessero commettersi al principio religioso.

Dunque sotto tutti i rapporti è indispensabile che a questo stato di cose si apporti un rimedio legislativo.

Qual potrebbe essere? Vi erano due mezzi, signori.

Si potevano mantenere le formalità estrinseche dei riti religiosi nel giuramento, diverse per i cattolici e per coloro che professano un altro culto conosciuto; ed aggiungere una disposizione di legge riguardante coloro che dichiarino di non avere credenze religiose di sorta alcuna, o di non professare alcun culto, per dispensarli dalla prestazione del giuramento col rito religioso imposto a tutti gli altri cittadini, e per autorizzarli a deporre ciò che sapessero, senza quel vincolo e quella sanzione religiosa che accompagnano il giuramento dei credenti.

Vi era poi un secondo mezzo, quello al quale la vostra Commissione si è appigliata, e che era suggerito dall'onorevole proponente l'attuale disegno di legge, cioè di rendere eguale la forma del giuramento indistintamente per tutti i cittadini, mantenendone la essenza, ma spogliandolo delle accidentali e necessarie modalità di forme e riti estrinseci appartenenti alla religione.

Ma il primo mezzo, o signori, racchiude ancora

inconvenienti assai gravi, il che rese preferibile il secondo.

Primamente io non so se lo Stato, che professa il principio della libertà di coscienza, e che non può imporre ad un cittadino veruna credenza religiosa, abbia il diritto di forzare questo cittadino a fare una pubblica dichiarazione delle sue opinioni e convinzioni religiose, dichiarazione che riscirebbe per lui talvolta feconda di danni e dispiaceri nella vita pubblica e talvolta anche nelle sue relazioni domestiche, ed oltremodo penosa poi, qualora un individuo, nel corso della sua vita dovesse mostrarsi oscillante e facile a passare da una credenza ad un'altra. Ha questo diritto lo Stato? Per me non lo credo.

In secondo luogo si verrebbe a creare, come bene osserva la Commissione, una specie di testimonianza privilegiata e più degna di fede accanto ad un'altra inferiore; si potrebbe da molti giudici e giurati riguardare come una testimonianza prevalente quella accompagnata dal giuramento prestato con le forme religiose, sebbene da persona le cui qualità non ispirassero grande fiducia, e come una deposizione poco seria e poco meritevole di fede quella prestata da una persona che non potesse giurare nella forma religiosa, benchè le qualità personali e le condizioni speciali della testimonianza fossero tali da procacciarle confidenza.

Ricordo alcune parole del Bentham, il quale diceva che la formalità del giuramento era pericolosa, perchè diveniva per certi giudici e per certi giurati un *guanciale di pigrizia*, che li dispensava da quell'analisi che è loro dovere di fare delle qualità personali di ciascun testimone, delle sue contraddizioni, delle sue incertezze, e della intrinseca credibilità dei fatti deposti; mentre da questa faticosa operazione intellettuale un giudice, poco sollecito dei proprii doveri, è fortunato di dispensarsi, contentandosi della garentia di credibilità che deriva dall'adempiuta formalità del giuramento.

Da ultimo, signori, sarebbe da temere anche un altro danno, che al mio pensiero si presenta gravissimo. Chi ci assicura, se introducendo questo sistema, talvolta anche il cattolico, colui il quale per avventura dominato dalle sue credenze religiose non oserebbe spergiurare contro la Divinità, ma non per questo si astiene da un semplice mendacio, volendo sottrarsi all'obbligo del giuramento, facendo una specie di transazione colla propria coscienza, si presenti al giudice, ed affermi di non avere credenze religiose, per usare del diritto di non giurare con la forma religiosa?

Siccome questa dichiarazione basta, e bisogna credere sulla parola al testimone che chiede per

essa di venire dispensato dal giurare col rito religioso; chi non vede che la legge stessa verrebbe ad apprestare un facile mezzo a chi volesse sfuggire a quel morale costringimento, che deriva dalla necessità imposta ad individui dominati da credenze religiose di prestare il giuramento nella forma prescritta, o di ricusarne la prestazione con tutte le conseguenze giuridiche scritte nelle leggi?

Dunque, per molti e notevoli riguardi, il primo dei due mezzi non andava immune da gravi pericoli; e così logicamente, o signori, la vostra Commissione dovè sentirsi indotta, e credo anche unanime e concorde, a preferire e adottare l'altro sistema proposto già dall'onorevole Macchi. Essa però lo ha ampliato e completato, imperocchè il deputato Macchi non proponeva che di modificare un articolo del Codice di procedura penale, e la Commissione ben ragionevolmente estende anche ad altri articoli della procedura civile e di altri Codici la stessa modificazione.

Non si preoccupi l'onorevole Massari della necessità di toccare con queste modificazioni a parecchi dei nostri Codici. Tutto si riduce ad una sola modificazione, applicandola al giuramento da proporsi nelle diverse specie di giudizi. Rimane nei vari Codici intatto tutto ciò che riguarda la essenza del giuramento; il testimone è obbligato di *giurare di dire tutta la verità, null'altro che la verità*; il perito è obbligato di *giurare di adempiere fedelmente l'operazione a lui commessa*; solamente la persona che dovrà giurare non dovrà più mettere la mano sul Vangelo o adempiere ad alcuna formalità religiosa estrinseca e sensibile, che d'altronde neppure sarebbe imposta per l'efficacia del giuramento da alcuna legge religiosa.

Si badi che, sopprimendo la formalità estrinseca religiosa, per i credenti non può essere soppresso, nè il legislatore intende sopprimere il pensiero ed il sentimento religioso. L'uomo il quale è dominato dalla fede, nel momento in cui pronunzia le parole: *Giuro di dire la verità*, sa che l'atto che egli compie ha per testimone la Divinità, e che la sua affermazione pubblica e solenne è soggetta benanche ad una sanzione religiosa.

Questo secondo sistema ha il vantaggio di considerare il giuramento nei rapporti con la società civile come un atto civile, piuttostochè come un atto religioso, e di considerare l'infrazione di chi ricusa di giurare o deporre, o di chi giurando depone il falso, come un reato contro l'amministrazione della giustizia, non già come un sacrilegio od un'offesa alla Divinità, il quale erroneo concetto in altri tempi determinò pene severe e draconiane contro lo spergiuro. Ben disse il Jehring che la legge civile e la

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

religione sono due gemelli che passarono insieme, l'uno appoggiato all'altro, i giorni della loro infanzia; ma fatti adulti debbono separarsi e vivere indipendenti.

Se poi si aggiunge che questo sistema parifica tutti i cittadini innanzi alla legge; che risparmia pubbliche offese al sentimento religioso, ed anche quelle dichiarazioni di ateismo e di filosofica incredulità che non sono necessarie, mentre ai credenti riescono moleste; che evita inoltre tutti gl'inconvenienti dell'altro sistema già da me innanzi enumerati; non si può desiderare di più perchè il sistema medesimo rimanga pienamente giustificato, e perchè la proposta modificazione nella formola di alcuni articoli dei nostri Codici venga dalla Camera acconsentita, accogliendo l'iniziativa dell'onorevole Macchi ed il voto conforme della Commissione.

Giova pure osservare che nel sistema giuridico non è già una novità senza precedenti il concetto di un giuramento da prestarsi negli atti della vita civile e soprattutto nei pubblici giudizi, spogliato di formalità religiose obbligatoriamente imposte.

Già ne abbiamo esempi fin dai tempi antichi di Roma. E quando io vi parlo di quel popolo, il quale quasi riponeva il suo diritto civile e pubblico sotto la tutela del diritto sacro, attribuendo una immensa influenza al principio religioso, mi pare di addurre un esempio appagante.

Ora sono notissime le leggi del Digesto (L. 3, 4, 5, 33 ff. *de Jurejurando*), in cui vedesi lasciato libero a colui che deferiva il giuramento all'avversario di scegliere la formola ed anche la invocazione e la garanzia di veracità che da lui pretendesse, come era libero lo avversario di non accettare e di non giurare, sotto le conseguenze determinate dalla legge. Ma se accettava, doveva giurare colla formola e nel modo proposto dall'attore. Quindi Ulpiano e Paolo sentenziavano: « Se l'attore ha invitato l'avversario a giurare *per Dio*, *Si ego detuli ut PER DEUM jures*; e se l'avversario abbia giurato con una formola diversa: *et tu PER CAPUT TUUM iurasti, vel FILIORUM TUORUM, non erit ratum habendum jusjurandum.* »

Dunque vedete, o signori, che non esisteva in Roma una formola religiosa obbligatoria, e determinata dalla legge, per la prestazione del giuramento. Esisteva l'istituto del giuramento giudiziale; ma dipendeva dalla volontà e scelta dell'attore determinare qual fosse la cosa più sacra e più cara a colui che dovesse giurare, e per la quale il giuramento dovesse prestarsi. Disponeva soltanto la legge che la formola comprendesse una cosa lecita, non

potendo l'avversario obbligarsi a giurare per cosa illecita.

Se vorrete meco gettare uno sguardo sulle legislazioni moderne, in esse abbondano ormai, e da lunghi anni, conformi esempi. Sono già molte le legislazioni moderne che si posero nella via di operare codesta riforma, di spogliare, cioè il giuramento giudiziale delle sensibili formalità religiose.

Leggerò anzitutto un decreto del supremo Tribunale di giustizia di Vienna, la cui data risale fino al 10 gennaio 1816, così concepito: « Coloro ai quali la propria religione non permette di giurare, ma che reputano una solenne promessa essere inviolabile, al pari che nelle altre religioni il giuramento, non debbonsi forzare a forzarlo. Si dovrà però contentarsi di ritirare da essi una tale solenne promessa, previa ammonizione che debbono dire la verità, anche sotto le pene legali dello spergiuro. » Voi lo vedete, la società in tal modo si rassicura, dappoichè applica anche in questo caso la pena al violatore del dovere sociale, ma niuno è forzato a prestare il giuramento colle forme e colle modalità religiose.

Nel recente Codice di procedura penale Ginevrino (articolo 317); nel Codice di procedura penale del Cantone di Neuchâtel; nello stesso Codice di procedura penale Francese (articolo 317), e (notevole a dirsi!) ne' precedenti Codici Napoletani di procedura civile (articolo 357) e di procedura penale (articolo 247), non vedesi traccia di veruna formalità religiosa.

Anche nel Belgio, nella riforma del Codice di procedura civile, lo stesso sistema adottavasi negli articoli 19, 20, 21 e 58. Io non voglio intrattenere maggiormente la Camera, ma vorrò permettermi di leggere poche linee, che ho sotto gli occhi, di una importante relazione della Commissione belga; e citando il Belgio, tolgo esempio da un paese in cui le idee cattoliche esercitano un'influenza preponderante.

In quel documento è scritto che « è da considerarsi il giuramento più come un *atto civile* che come un *atto religioso*, sicchè sono implicitamente dispensati da qualunque formola religiosa coloro i quali dichiarano di non poterla adoperare senza mentire alla loro coscienza. E vi sarebbe una intollerabile contraddizione nell'ammettere l'affermazione dei *quaccheri*, e nel respingere quella dei cittadini che a torto od a ragione invocano certi principii filosofici.

« Dacchè un cittadino, sia pur vittima di una aberrazione morale, afferma che le sue convinzioni ripugnano ad invocare la Divinità; la società è impotente a ricercare i segreti moventi di una tale de-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

terminazione. Sia rispetto esagerato o scetticismo, poco le importa: simili questioni non sono di sua competenza. Essa non ha diritto che di punire la falsa affermazione, tanto come il falso giuramento; più oltre non può andare: la giurisprudenza e la minoranza della Commissione confondono due sfere diverse, la politica, e la religiosa. »

Dunque abbiamo esempi molti, i quali c'incoraggiano, e debbono dissipare qualunque ombra di dubbio.

Ma io vorrei mettere in pace e tranquillità anche l'animo del mio amico personale Massari, e conciliarlo con sè stesso, pur riconoscendo, come ne ho il dovere, che le sue parole sono state ispirate da un sentimento liberale, qual è il rispetto alla libertà di coscienza, a noi tutti sacro. La questione è del modo di applicare codesto principio.

Allorchè del progetto di legge dell'onorevole Macchi venne fatto alla Camera lo svolgimento, sedeva in questo luogo il mio onorevole predecessore; ed il regolamento permette in quei casi ad uno dei deputati di prendere la parola per opporsi alla presa in considerazione.

Io ho davanti a me le dichiarazioni non sospette fatte in quella occasione dal ministro Vigliani, il quale riconobbe che se il Macchi si proponeva di secolarizzare il giuramento, spogliandolo di ogni carattere religioso e rendendolo applicabile a tutti i cittadini; doveva rallegrarsi con lui, perchè, in un argomento così delicato, avesse stimato savio consiglio di contenere la sua proposta entro limiti temperati e giudiziari; e quindi egli non poteva non assentire di gran cuore alla presa in considerazione del progetto medesimo.

Spero che l'onorevole Massari non vorrà biasimare il mio predecessore per aver tenuto così nobile linguaggio. Ora se l'onorevole Massari non sorse allora contraddittore al progetto, e niun altro membro di questa Camera si oppose alla sua presa in considerazione; benchè io non possa pretendere da lui la stessa simpatia e benevolenza come uomo politico, ad ogni modo mi è lecito affermare che oggi l'onorevole Massari, preoccupato da altre considerazioni (non voglio dire di più) non ha dovuto esaminare l'argomento con tutta quella attenzione che suole apportare alle questioni importanti d'interesse sociale che in questo recinto si discutono e si decidono.

Signori, io vi ringrazio della vostra indulgenza, e non aggiungerò altro. Il Governo si associa completamente al voto unanime della Commissione ed alla proposta dell'onorevole Macchi, e prega la Camera di confortare della sua approvazione la ri-

forma liberale e moralizzatrice che si contiene nella proposta di legge.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Ho l'onore di presentare alla Camera, di concerto coll'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze, uno schema di legge intorno alla tassa di bollo sui contratti di Borsa. (*V. Stampato, n° 48 bis.*)

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro della presentazione di questo schema di legge, che verrà stampato e distribuito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Alli-Maccarani, sul disegno di legge in discussione.

ALLI-MACCARANI. Sento tutto il rammarico di non avere studiata con profondità l'attuale questione, tanto più che il caso a me sfavorevole mi conduce a prendere la parola dopo quella di distinti contraddittori, e in opposizione all'opinione autorevolissima dell'illustre giureconsulto che oggi tiene i sigilli dello Stato: tuttavia avendo domandato la parola non l'abbandonerò, e spiegherò i miei concetti con quella migliore facilità che sarà possibile.

Io sento porre in discussione, dal relatore della Commissione e dall'onorevole Minervini e dall'egregio Vastarini-Cresi, i principii di libertà di coscienza e quelli di opinioni religiose, od anche considerazioni sopra inconvenienti che si dicono prodotti dall'attuale modo di deferire il giuramento in giudizio.

Confesso il vero, ma questi grandi principii io non li vedo minimamente in lotta nell'attuale progetto di legge, e mi sembra che tanto l'onorevole Massari, egregio amico mio il quale primo sorgeva a combattere la legge, quanto gli altri che la sostengono, tutti sono d'accordo che debbasi assicurare ad ognuno libertà di coscienza, cui nessuno di noi può fare opposizione, in quanto che è norma sanzionata nella legge fondamentale dello Stato. Tutti sono d'accordo che in ossequio a questa libertà di coscienza dovesse un provvedimento adottarsi, affinchè anche coloro i quali per le loro opinioni particolari si ritengono estranei ad una reli-

gione qualunque, possano prestare in giudizio testimonianza assicurando della loro veridicità con qualche affermazione solenne. Io ritengo anzi che il bisogno di provvedere a questo fosse la ragione che determinò la Camera a prendere in considerazione il disegno di legge che ora si discute.

Ed affinché si provvedesse a tale bisogno, sebbene rifletta una minorità quasi impercettibile, io pure sarei stato favorevole in genere ad ammettere un provvedimento di legge, e lo sarei stato perchè riconosco come principio di libertà che le minoranze devono trovare la maggiore protezione e difesa nelle leggi. E vi porto anche un interesse quasi personale in quanto che pur troppo, in alcune questioni, sono costretto a trovarmi in minoranza.

Ciò non di meno credo che l'attuale proposta vada troppo oltre nell'interpretare il concetto che dominò il Parlamento nel prendere in considerazione il primitivo progetto. E di più ritengo che, ove si dovesse adottare la legge come ora viene proposta dalla Commissione, si avrebbe una disposizione mancante di proprietà di linguaggio, sicchè rimarrebbe incertezza riguardo al preciso intento che la Commissione si propone. Il disegno di legge ammette il giuramento. Questa parola dobbiamo accettarla come è stata sempre intesa dagli scrittori e dalla universalità.

Il giuramento è un atto col quale uno chiama Iddio in testimonio della verità di quello che sarà per dire o per promettere. Quando adunque voi ammettete il giuramento, convenite che colui che è chiamato a prestarlo, debba assicurare della sua fedeltà invocando solennemente Iddio. Ammesso questo principio pare a me che ne venga la conseguenza di non escludere quella forma esteriore, la quale, se non in tutti (in ciò l'onorevole Vastarini-Cresi non mi contraddirà), su molti certamente tra i nostri connazionali ha tanta influenza da essere loro il più efficace impedimento morale a deviare dal vero.

Nè comprendo quale interesse possa aversi nel togliere una forma, la quale imprime più manifestamente il carattere religioso all'atto che si compie. Ove si ponesse in questione una forma speciale, che ad una singola credenza unicamente si addicesse, in questo caso io troverei una ragione di riforma, affinché non si angustiassero la coscienza di coloro i quali non appartengono a quella religione speciale. Ma ove riflettiate alle formalità prescritte nei nostri Codici ed agli atti dai quali deve essere accompagnato il giuramento, comprenderete immediatamente che tali formalità e tali atti sono cose, che si prestano alle religioni professate dall'immensa maggioranza degli Italiani. Ed in quanto alla maniera di

giurare, indicata come precettiva nei Codici, non si presta ad alcune religioni, il legislatore ha provveduto col prescrivere che coloro i quali appartengono ad altre religioni diverse da quelle generalmente professate in Italia, saranno ammessi a giurare secondo le formole del loro rito. Dunque la nostra legislazione provvede ampiamente alla libertà di coscienza di tutti coloro i quali hanno una religione.

Ora, provveduto che sia alla lacuna a riguardo dei pochi non credenti, o che hanno credenze che vietano il giuramento, trovo che, anzi che esservi interesse sociale, perchè si tolgano le formalità sacramentali, per così dire, assegnate al giuramento giudiziario, vi sia interesse a mantenerle.

E tale interesse lo suggerisce l'esperienza, in quanto che tutti coloro i quali frequentano il foro possono attestare come tanta parte dei cittadini, e quelli specialmente pei quali più vi ha bisogno di costringerli col giuramento, ponga grandissima differenza sul vincolo che contrae se soltanto esprime una parola, sia pur sacramentale, o se questa parola debba andare accompagnata da atti esterni consacrati dalla fede che egli divide.

Io intendo anche, col sistema di giuramento ora adottato nei Codici, che qualche inconveniente talora sarà avvenuto. L'onorevole Vastarini-Cresi ne adduceva uno; ma santo Iddio! non vi è istituzione al mondo che una volta almeno non provochi degli inconvenienti. Per altro, se andate ad interrogare i pratici dell'amministrazione della giustizia (ed è buona fortuna che anche nella Commissione illustri magistrati seggano), essi potranno dire come fra quelli che si chiamavano ministri processanti, o già giudici d'istruzione, o presidenti dei tribunali, non pochi si sieno trovati a mettere a prova quanto l'esteriorità delle forme influisca all'efficacia del giuramento. Vari confesserebbero di essersi trovati di sovente nella necessità di stare ben cauti che il testimone, anzichè porre la mano sul Cristo o sul Vangelo, non cerchi e non riesca a porla un poco più in là, e qualcuno vi direbbe ancora talvolta che (come ho sentito narrare io da alcuni pratici) ha dovuto farsi carico di impedire che il contadino, in ispecie, non facesse *ponte* con la mano ed evitasse così di porla a contatto coll'immagine del Crocefisso, nella tranquilla opinione che, non toccato il Cristo o il Vangelo, non era legato dal giuramento in faccia a Dio. Signori, queste sono cose pratiche.

Vi sarà da riscontrare qualche inconveniente come quello narrato dall'onorevole Vastarini-Cresi di un vescovo che ha intuonato il *Veni Creator Spiritus* prima di prestare il giuramento, e farà anche ridere; ma un qualche raro caso non toglie

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

che si consideri come una gran parte dei nostri cittadini ha bisogno della solennità estrinseca, poichè tutti non possono avere cultura nè istruzione e nozioni di filosofia sufficienti per comprendere che il pronunziare di una parola *giuro* è sufficiente a invocare in modo serio e solenne la Divinità in testimone, cosicchè ogni infedeltà macchi la coscienza e la fede religiosa. Questa filosofia non è da tutti, mentre in materia di leggi pratiche bisogna guardare alla generalità di coloro ai quali devono applicarsi.

Tolta al giuramento ogni esteriore forma religiosa, noi avremo aperta la porta ai testimoni spergiuri. Ed è tanto più da pensare seriamente a quello che facciamo, in quanto che in questa Camera anche di recente abbiamo dovuto lamentare come vada crescendo la poca fede di alcune classi della società verso la serietà del giuramento nei giudizi.

Vedete dunque, o signori, che la presente legge implica indagini tutte di pratica criminale e civile, nelle quali non entra affatto la questione religiosa. Si può essere credenti e votare contro la legge, come si può essere miscredente e votare a favore, secondochè si vada persuasi che una maggiore o minore solennità di forma convenga a dare serietà all'atto per rispetto alle masse, perchè l'uomo culto sa che quando ha invocata la Divinità, sia che o la invochi con sole parole, o la invochi accompagnando le parole con atti materiali di rito, basta che la invochi, perchè la sua coscienza sia vincolata.

Sì, io lo ripeto, la questione è tutta di pratica, e di quella pratica che acquistano coloro che sono versati specialmente in materia criminale.

Credo anche che la legge, come ora è formulata, manchi di coerenza. Invero il progetto attuale di legge ammette il giuramento; ciò significa che il legislatore crede alla necessità che il testimone invochi la Divinità. Ora essendo, col togliere ed abrogare l'applicazione di alcune forme che rendono più solenne l'invocazione, si agisce precisamente contro lo scopo a cui vorrebbe mirarsi.

L'onorevole guardasigilli dando nuovo segno di quella dottrina di cui tutti noi facciamo testimonianza, in conforto della sua opinione favorevole alla legge ha citato un decreto del Governo di Vienna, e due decreti di quello del Belgio; ma questi decreti, se non ho male inteso, anzichè essere in contraddizione a quello che dico, servono a confermare la mia tesi.

Con quelle disposizioni i due Stati hanno voluto provvedere su ciò, a cui si sentiva il bisogno di provvedere anche da noi; cioè al modo di facilitare l'attestazione a chi sia impedito per le sue credenze a prestare giuramento. Ma in quei due Stati

vi si è provveduto, non già con abolire il giuramento in una forma più o meno religiosa, come si verrebbe ora a fare noi, ma bensì con lo stabilire delle disposizioni che valgono a tranquillizzare la coscienza di chi ha, secondo me, la disgrazia di non credere, senza immutare a riguardo dei credenti il rito stabilito dalla legge comune.

La ragione che adduce il relatore, perchè una formula di parole unica ed identica per tutti, senza mistura di atti speciali, debba servire nel prestare il giuramento, sta in ciò: che non si deve costringere, secondo che egli dice nella sua relazione, il cittadino a manifestare la propria opinione.

Io rispondo all'onorevole relatore, che le opinioni religiose partono sempre da un profondo convincimento, come crede l'onorevole Minervini, come credo io.

Ora, quando un cittadino ha un profondo convincimento non deve provare rossore di manifestarlo nella solennità di un giudizio, ed anzi qualora qualcuno mostrasse ritegno a farlo, è utile che la legge ve lo cimenti, affinchè il carattere e la dignità cittadina si formi o si rafforzi.

Questa ragione adunque che adduce l'onorevole relatore, anzichè persuadermi ad accettare il nuovo progetto, mi conforta invece a mantenermi nel campo contrario, inquantochè non intendo che la legge incoraggi ad avere ritegno nell'affermare francamente ed apertamente le proprie convinzioni, quale ritegno può asserirsi contrario alla lealtà.

Se poi, o signori, io considero che la legge nostra, come è concepita, non si limita a togliere nel giuramento la formalità del posare della mano o sul Vangelo, o sulla Bibbia, ma si estende anche a togliere al presidente l'ingiunzione di rammentare al testimone, che col giuramento chiama Dio a giudicare del suo contegno, quando vedo questo, la mia opposizione si fa anche più decisa. Intendo che la solennità dell'apposizione della mano sul Vangelo o sulla Bibbia per parte di chi presta giuramento possa considerarsi per molti non assolutamente necessaria, poichè comprendo che non molti possano essere coloro i quali siano così destituiti dalla Provvidenza di capacità intellettuale da non intendere che nella parola sta la sostanza del giuramento; ma quando trovo che si vuole derogare alle disposizioni per le quali il presidente deve rammentare che col giuramento si chiama Dio in testimone, parmi che si venga ad indebolire l'efficacia dell'atto al quale si chiamano i cittadini, e dubito se nella mente del testimone la parola che gli si richiede, la parola *giuro* senza atto alcuno di forma, avrà il

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

significato impegnativo che vi annettiamo noi come legislatori.

È strano che si debba togliere, che venga spiegata ai testimoni o alle parti l'intrinseca natura del giuramento, mentre è nel sistema del nostro Codice di procedura penale, che il presidente spieghi l'entità di molti atti voluti dal rito giudiziario. Io trovo essenziale che per evitare ogni dubbio sulla entità della parola *giuro*, si debba avvertire chi deve pronunziarla, che non si tratta di parola la quale suoni come un'affermazione generica, ma che all'opposto con quella si compie la più solenne invocazione che il credente possa effettuare.

Inoltre il veder sopprimere quest'avvertimento, che secondo il sistema ora vigente fa il presidente, prima di deferire il giuramento, ingerisce in me il sospetto che qualcuno, anziché vedere nella legge attuale un provvedimento di amministrazione giudiziaria, vi impresti l'idea di un espediente per escludere l'utilità sociale che si ha nell'invocazione della Divinità.

ARRIGOSI. (*Della Commissione*) Allora è inutile far la legge.

ALLI-MACCARANI. Ma se, come pare, la Commissione composta di egregi colleghi intende la necessità che il giuramento si mantenga, spero che vorrà meco convenire come importi che a questo giuramento siano serbate quelle solennità che servono, per la esperienza già fattane, a garantirne l'efficacia; e tanto più facilmente l'egregia Commissione dovrà venire nel mio concetto, in quella parte in cui, se più non voglia concedersi, propongo che le disposizioni tuttora vigenti si mantengano almeno in quella parte nella quale è detto che il presidente rammenta a chi deve prestare il giuramento, che col prestarlo va ad invocare la testimonianza della Divinità.

Nè scandalo alcuno, o signori, può avvenire dal mantenere il sistema attuale quando si provveda a coloro i quali dichiarano di non avere credenza religiosa o che non ammettono il giuramento.

Oramai la civiltà è così estesa fra noi che quasi nessuno può sentirsi scandalizzato nel sapere che altri appartenga ad una religione difforme da quella che egli professa. E se qualcuno può essere in ciò scandalizzato, non vi è ragione che la legge prenda premura della sua suscettibilità. Invece la legge deve questo combattere, che sarebbe oggi un pregiudizio, inquantochè ogni pregiudizio devesi allontanare per quanto è possibile.

E poi, quanti maggiori scandali non avverranno e serii e pericolosi al buon andamento della giustizia quando l'abitante della campagna entrerà in tribunale e non vedrà più alcun segno di quella re-

ligione, che per lui è stato sempre il motivo unico, per cui le altre volte ha detto la verità! Sparita la forma per esso probabilmente svanirà in tutto anche la sostanza dell'atto giuratorio.

Oltre allo scandalo che consiste nel togliere la riverenza che fin qui ai magistrati ed ai tribunali ha conferito il carattere religioso che si univa ad uno degli atti più solenni che accompagnano l'amministrazione della giustizia, avremo altresì il peggiore degli scandali, quello che mal si potrà ottenere la verità da molti testimoni.

Io m'interesso che i verdeti della giustizia abbiano fondamento di verità nella coscienza di tutti, e per questo parmi necessario che non si tolga autorità al giuramento.

Ecco dunque in che cosa sono contrario all'attuale progetto di legge.

Io sono convinto della necessità che si adotti una disposizione la quale dichiari che coloro i quali hanno una religione o convinzioni che loro vietino di giurare, possano astenersene, ed in questo caso proporrei un sistema speciale, cioè vorrei che il presidente invitasse il testimone a riflettere che ove non dicesse la verità mancherebbe alla sua coscienza ed ai doveri verso la patria e verso la società, e che il testimone, udito tale avvertimento, dovesse rispondere: « sulla mia coscienza e sul mio onore, prometto di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. »

Questo mi parrebbe suggerito dal bisogno di dare norma positiva in materia di giuramento e di togliere le antinomie della giurisprudenza. Ma di più non occorre, anzi nuoce. Si rispettino le opinioni di tutti, sento gridare, ed io pure grido così. Per altro, o signori, le opinioni non si rispettano col parificare tutto e tutti, ma bensì col lasciare ampio adito a tutte le manifestazioni oneste e molto più a quelle che attengono all'intima convinzione radicata nella coscienza.

Ora che ho espresse le ragioni per cui combatto il progetto di legge, per il concetto fondamentale che lo domina, verrò alla sua specialità.

Mi permettano gli onorevoli componenti la Commissione, che io dica francamente come anche a seconda del concetto loro, il progetto attuale nella sua disposizione sostanziale sia perplesso. Infatti, il progetto ammette il giuramento; ma nel giuramento è implicita l'invocazione di Dio. Se questo è poichè il progetto obbliga tutti i cittadini a giurare, risulta chiaramente che non viene soddisfatto allo scopo che parrebbe il principale, a quello di provvedere per quelli i quali tengono convinzioni che loro vietano di giurare.

Quando dunque voi volete mantenere il giura-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

mento vero e proprio, è necessario stabilire una formola speciale per coloro i quali giurare non possono. Nè potrà dirsi che la parola *giuramento* esprima l'invocazione d'Iddio o la escluda secondo le convinzioni di colui che la pronunzia. No, signori, la parola *giuramento* ha un significato determinato e non si può prendere che nel senso suo proprio. Sicchè resta fermo che il progetto non provvede a chi non può giurare.

Qualora poi alla parola *giuramento* volesse darsi un significato improprio e così tranquillizzare la coscienza di coloro ai quali opinioni speciali vietano di giurare, la legge sarebbe viziata perchè resterebbe incerta e indeterminata nella sua principale disposizione, imperocchè questa parola *giuramento* ciascuno l'interpreterebbe, non secondo lo scopo della legge, ma secondo la privata posizione e le particolari sue tendenze. Allorchè una legge si presta a due interpretazioni è lecito a ciascuno intenderla secondo il significato che più accomoda al fatto suo.

Una delle caratteristiche più essenziali di una legge è quella di essere chiara, esatta ed esplicita: e questo è di una evidenza indiscutibile. Ora, per aggiungere questo requisito al progetto che discutiamo è necessità che sia detto, che coloro i quali non possono prestare giuramento e lo dichiarano, debbano essere invitati ad usare una formola speciale, formola che io troverei opportuna nelle parole: « prometto sulla mia coscienza e sul mio onore di dire tutta la verità, niente altro che la verità. »

Ove altro non volesse immutarsi nel progetto in esame, una innovazione almeno mi parrebbe indispensabile, ed è quella che sto per dire.

Per il cittadino culto il giuramento ben di rado è necessario. Ma per la maggior parte degli uomini volgari, il togliere dal giuramento quello che si riferisce all'ente supremo equivale a rendere spesso quasi inutile il giuramento stesso.

Ond'è che, se vuolsi mantenere il progetto qual è, se non altro per rendere più determinato il giuramento, tanto per i credenti quanto per i non credenti, mi parrebbe che fosse opportuno che il presidente prima di deferire il giuramento facesse un avvertimento col quale rammentasse a chi deve prestarlo che con quell'atto colui che ha convinzioni religiose chiama Iddio in testimonio, e qualora non ne abbia o sia a lui vietato da quelle che ha di chiamare Dio in testimonio, rammenti che col giuramento impegna la sua coscienza ed il suo onore in faccia al paese ed alla società.

E qui, o signori, io ho terminato.

L'attuale legge ha una importanza somma per la civiltà, in quanto che interessa l'amministrazione

della giustizia, che è il primo vessillo di libertà, di sicurezza e di prosperità.

Io credo che l'idea d'Iddio sia essenziale nella società civile. Non ne escludiamo l'affermazione negli atti più solenni e interessanti alla civile convivenza.

Guardiamoci bene da adottare disposizioni legislative, le quali possano diminuire la sicurezza che si ha nella fede delle attestazioni, imperocchè è ben facile che una innovazione inopportuna produca l'effetto di rendere sempre più rari i testimoni che dicono la verità.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e si procede allo spoglio.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Auriti.

AURITI. Prendo la parte positiva più importante della proposizione dell'onorevole Alli-Maccarani, che si può tradurre così:

« La legge attuale impone il giuramento e l'accompagna con forma religiosa. Quali sono stati gli inconvenienti di questa prescrizione? La riluttanza di uomini che non avevano fede e che erano costretti a forme ripugnanti alla loro coscienza. Dunque si serbino le forme religiose per quelli che credono, ed a quelli che dichiareranno di non credere, si lasci la libertà di giurare sul loro onore e sulla loro coscienza. »

Sarebbe in certo modo quello che una parte della giurisprudenza aveva creduto di poter trovare anche nel Codice attuale, ritenendo che essendo stata lasciata facoltà a ciascuno di giurare secondo la propria credenza, a quello che nessuna credenza avesse s'intendesse data la libertà di giurare sul proprio onore.

Questo pensiero, già suggerito dalla giurisprudenza, è così naturale, che l'onorevole Macchi, temperato nelle sue proposte, la fece appunto in questi termini alla Camera alcuni anni addietro. Ma, se io mal non ricordo, fu il nostro collega l'onorevole Guerrieri-Gonzaga, che mostrò dapprima con molta efficacia le difficoltà di una proposta in apparenza così semplice.

Le obiezioni principali sono due, l'una di maggiore importanza nell'ordine delle idee, l'altra di importanza rivolta soprattutto alla pratica.

La prima è che, in quel sistema bisogna imporre ad un cittadino che pubblicamente faccia la sua professione di fede religiosa: al che non si ha diritto, per ragione analoga a quella per la quale non si può imporre la credenza religiosa: sono due forme di coazione, più o meno grave, ma che fanno entrambe d'inquisizione.

Invano si fa appello all'obbligo di dire il vero, alla fermezza del carattere. Il filosofo esporrà alta-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

mente le sue idee religiose in un'opera, dalla cattedra; ma non sarà costretto a pronunciare un sì od un no senza commenti; egli svolgerà i motivi dei suoi convincimenti, dirigendosi ad uomini colti, rivolgendosi alla loro ragione, e potrà mettere al sicuro da ogni sospetto la purità dei suoi sentimenti, l'integrità della sua morale.

Ma in una Corte d'assise, davanti ad un pubblico ignorante, volete esporre un cittadino, che è nella pubblica opinione tenuto per onesto e degno di rispetto, agli apprezzamenti ingiusti del volgo, all'ira e al mal animo degli astanti, solo perchè lo avete costretto a dichiararsi, qual è, libero pensatore? (*Benissimo!*)

Non è consentito allo Stato di esigere delle dichiarazioni pubbliche che riguardino l'intimo santuario della coscienza; il tacere quali siano le proprie credenze religiose è una parte di libertà che a nessuno si può contendere. È questa, o signori, la prima difficoltà. Ma ce n'era anche un'altra. Se si ammette la diversità del giuramento secondo i diversi testimoni, ne verrà una diversa influenza delle testimonianze sui giudici, e specialmente sopra i giurati. Imperocchè, o signori, la conformità o la disformità delle credenze di colui che giudica o di colui che depone non può non essere un elemento della fede prestata alla testimonianza, e sarebbe un elemento estraneo ai criteri giusti ed esatti di apprezzamento, quali sono quelli che debbono attingersi alla coerenza delle cose deposte, ai rapporti col resto del processo, all'integrità della vita, ai sentimenti di onore e di virtù del testimone.

Dunque due erano le difficoltà: necessità di chiedere al cittadino la pubblica manifestazione della propria credenza religiosa, e necessità di chiedergliela senza accordargli la facoltà di accompagnarla di commenti e spiegazioni; e grave pericolo di creare per le disuguali forme di giuramento, criteri inesatti di credibilità dei detti dei testimoni, desunti da simpatie e antipatie d'intolleranza religiosa.

Ebbene, si risponde dall'altra parte: avrete evitato degli inconvenienti, ma incontrate degli inconvenienti non minori. Imperocchè voi in questo modo venite a rinunciare ad una garanzia che adesso certamente avete. Nella grande maggioranza delle nostre popolazioni, voi avete testimoni credenti; nella grande maggioranza avete testimoni sulla coscienza dei quali la formola religiosa avrà certamente un qualche effetto; ebbene, voi gettate via questa garanzia, e tutti quanti aggruppate in una formola generale; voi esponete la giustizia a mancare di uno dei mezzi sui quali adesso fa fondamento per avere dai testimoni l'espressione sincera della verità.

Posto così il problema (e nessuno ne ha dissimulato

mai l'importanza) sorgeva il bisogno di trovar modo come rispettare la coscienza del cittadino, e soddisfare nella debita misura anche all'esigenza di rafforzare nel testimone il sentimento dell'obbligo di dire la verità. Ed allora si disse: si serbi la sostanza del *giuramento*.

Tolte le forme religiose, e quant'altro si attiene a richiamo diretto di credenze religiose, resti l'obbligo di « giurare di dire tutta la verità e null'altro che la verità. »

Che cosa è questo giuramento? Che cosa c'è di sostanziale in questa parola *giuro*? C'è questo: che non è una semplice affermazione ma bensì affermazione solenne, a nome di ciò che è di più sacro a colui che la pronunzia. Questo è il concetto sostanziale della parola *giuro*, il concetto necessario che si affigge attualmente alla parola.

Quasi tutte le parole, o signori, hanno un corso di evoluzione dal loro senso primitivo. Il senso primitivo della parola *giuro* era esclusivamente religioso, cioè conteneva l'affermazione di chiamare la Divinità a testimonio della verità dei propri detti. Ma col progresso del tempo il concetto di quella parola si è allargato, imperocchè vi siano cose egualmente sacre per le quali si possa giurare, come si giura col fatto, per la patria, per il proprio onore, sulla propria coscienza, sul capo dei propri figli. Se si volesse che le parole non avessero altro senso che quello primitivo desunto dalla etimologia, ne verrebbe, come disse una volta un dotto ed arguto scrittore, che la parola *pontifex* dovrebbe tradursi « ispettore di ponti e strade. »

Insomma la parola *giuro* significa, non un'affermazione qualunque, ma un'affermazione solenne a nome di ciò che si ha di più sacro. Non è dunque una parola equivoca, una parola perplessa, come disse l'onorevole Alli-Maccarani; essa bensì chiude un concetto sostanziale, che poi si modifica secondo la coscienza di colui che pronunzia il giuramento. Non c'è bisogno che si metta in un articolo di legge quello che l'onorevole Alli-Maccarani richiede.

Il presidente delle Assise, il giudice qualsiasi che interroga il testimone, dovendo richiamargli alla mente la importanza dell'atto, deve ricordargli e spiegargli che giura a nome di ciò che ha di più sacro; che nel sentimento di una fede religiosa, egli giura chiamando Dio in testimonianza della verità dei suoi detti; e nel sentimento di libero pensatore, giura assicurando la verità sul suo onore e sulla sua coscienza.

Fu questo, o signori, il pensiero della Commissione: rispettare la libertà di coscienza del cittadino, rafforzare con la solennità dell'atto e delle parole l'obbligo del testimone di dire la verità, pre-

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

scrivere unica formola di giuramento per tutti i testimoni.

Io credo che la Camera possa votare questo progetto di legge senza apprensione.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si addiverrà alla votazione separata dell'articolo unico del disegno di legge.

« Sono abrogati gli articoli :

« 299, 487 e 730 del Codice di procedura penale ;

« 382 del Codice penale per l'esercito ;

« 428 del Codice penale militare marittimo ;

« 226 e 242 del Codice di procedura civile ;

e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti :

« Art. 299 del Codice di procedura penale :

« L'articolo 299 del Codice di procedura penale verrà modificato nel modo seguente :

« Art. 299. Il giuramento sarà prestato dei testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza di un tal atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 399 del Codice penale.

« Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'articolo 172. »

« Art. 487 del Codice di procedura penale :

« Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento: « Voi giurate di esaminare... » (*Il resto come nell'articolo attuale.*)

« Art. 382 del Codice penale per l'esercito :

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimone stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. »

« Art. 428 del Codice penale militare marittimo :

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimone in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sulla importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

« Art. 226 del Codice di procedura civile :

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

« Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità.

« La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura.

« Art. 242 del Codice di procedura civile :

« Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'articolo 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità... » (*Il resto come nell'articolo attuale.*)

(L'articolo, messo ai voti separatamente, e poi nel suo complesso, è approvato.)

Domani si procederà allo scrutinio segreto su questo disegno di legge.

L'onorevole Baccelli Guido ha presentato la seguente domanda d'interrogazione :

« Il sottoscritto domanda d'interrogare i ministri dell'interno e della pubblica istruzione intorno allo stato attuale dell'anfiteatro Flavio, danno e minaccia di più gravi danni alla salute pubblica. »

È presente il ministro per l'istruzione pubblica ?

(*Non è presente.*)

E il ministro per l'interno ?

(*Neppure.*)

Prego adunque l'onorevole presidente del Consiglio a voler comunicare ai suoi colleghi questa domanda d'interrogazione per dichiarare poi se e quando possa aver luogo.

RISULTAMENTO DELLE VOTAZIONI.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione sul disegno di legge riguardante i conflitti di attribuzione.

Presenti e votanti 279

Maggioranza 140

Voti favorevoli 171

Voti contrari 108

(La Camera approva.)

Risultamento della votazione sul disegno di legge riguardante la Sila delle Calabrie :

Presenti e votanti 200

Maggioranza 140

Voti favorevoli 237

Voti contrari 42

(La Camera approva.)

Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 1/4.

 SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1876

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° *Votazione a scrutinio segreto sopra i progetti di legge:*

Costruzione ed esercizio di una ferrovia da Ciriè a Lanzo;

Modificazione del Codice relativamente alla forma del giuramento;

2° *Verificazione di poteri;*

3° *Svolgimento delle proposte: del deputato Alvisi, per la reintegrazione nei loro gradi militari e diritti di coloro che li perdettero per causa politica;*

Del deputato Minervini: sulla responsabilità ministeriale; sulle incompatibilità parlamentari; per la nomina di Commissioni per la ricognizione del numero, qualità, promozioni e diritti degli impiegati civili; per la nomina di Commissione per la classificazione di tutte le leggi d'imposta anteriori e posteriori alla costituzione del regno italiano;

4° *Discussione del bilancio definitivo pel 1876 della marina;*

5° *Relazione di petizioni.*

COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI

addì 3 maggio 1876.

- UFFIZIO I. *Presidente*, Di San Donato — *Vice-Presidente*, Cencelli — *Segretario*, Pissavini.
- UFFIZIO II. *Presidente*, Minghetti — *Vice-Presidente*, Tegas — *Segretario*, Righi.
- UFFIZIO III. *Presidente*, Bonghi — *Vice-Presidente*, Mantellini — *Segretario*, De Renzis.
- UFFIZIO IV. *Presidente*, Macchi — *Vice-Presidente*, Maurigi — *Segretario*, Rasponi Achille.
- UFFIZIO V. *Presidente*, Bertolè-Viale — *Vice-Presidente*, Auriti — *Segretario*, Taverna.
- UFFIZIO VI. *Presidente*, Nelli — *Vice-Presidente*, D'Aste — *Segretario*, Serena.
- UFFIZIO VII. *Presidente*, Lanza Giovanni — *Vice-Presidente*, Maurogò nato — *Segretario*, Guiccioli.
- UFFIZIO VIII. *Presidente*, Sella — *Vice-Presidente*, Spaventa Silvio — *Segretario*, Morpurgo.
- UFFIZIO IX. *Presidente*, La Porta — *Vice-Presidente*, Solidati — *Segretario*, Di Blasio.

